

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
77/2015/R/COM**

**RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER I
SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
- ORIENTAMENTI FINALI -**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico 4 agosto 2011 ARG/com 115/11

26 febbraio 2015

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), con la deliberazione 4 agosto 2011 ARG/com 115/11, ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo che il medesimo procedimento fosse finalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento della deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e del relativo Allegato A in materia di separazione funzionale.

Con il documento per la consultazione del 17 luglio 2014, 346/2014/R/com, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas, oggi disciplinati dalla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07.

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07. Insieme al documento viene posto in consultazione l'articolato del provvedimento finale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e proposte entro e non oltre il 13 aprile 2015. Le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine si chiede di inviare i documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul medesimo sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo e-mail sotto riportato.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in relazione al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: [infrastrutture @autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I	4
Aspetti introduttivi.....	4
1 Inquadramento generale	4
PARTE II.....	6
Riforma degli obblighi di separazione funzionale.....	6
2 Definizione di impresa verticalmente integrata.....	6
3 Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione	7
4 Obblighi di separazione per le imprese di trasporto regionale di gas naturale.....	9
5 Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati	10
6 Separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.....	12
7 Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica	21
8 Applicazione della disciplina di separazione funzionale alle imprese di distribuzione operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.....	24
9 La separazione della politica di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale e nella distribuzione dell'energia elettrica.....	27
10 Trattamento delle informazioni commercialmente sensibili	36
11 Separazione funzionale dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale	44

PARTE I

Aspetti introduttivi

1 Inquadramento generale

- 1.1 Con la deliberazione 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10), l’Autorità ha avviato un procedimento per la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica o di trasporto del gas naturale ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (di seguito, rispettivamente: direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE).
- 1.2 Con la deliberazione 4 agosto 2011 ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11), l’Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione ARG/com 133/10, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11) che ha recepito nell’ordinamento nazionale le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, prevedendo che il medesimo fosse finalizzato all’adozione dei provvedimenti necessari all’adeguamento degli obblighi di separazione funzionale di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e del relativo Allegato A (di seguito: TIU) in materia di separazione funzionale.
- 1.3 Con il documento per la consultazione del 17 luglio 2014, 346/2014/R/com (di seguito: DCO 346/2014), l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas, oggi disciplinati dalla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07.
- 1.4 Nel presente documento, l’Autorità intende illustrare gli orientamenti finali in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas naturale di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07. Gli orientamenti finali dell’Autorità, oggetto del presente documento, trovano concreta applicazione in un articolato del provvedimento finale (Allegato A) che viene posto in consultazione. L’Autorità intende approvare entro l’autunno del 2015) il testo definitivo dell’articolato, a conclusione del processo di consultazione, istituendo uno specifico *Testo integrato di unbundling funzionale (TIUF)*, limitato, quindi, agli obblighi di separazione funzionale per il settore dell’energia elettrica e del gas. Tale provvedimento completerà il processo di riforma della disciplina di separazione funzionale e comporterà il superamento delle norme contenute nel TIU; il nuovo

provvedimento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione.

S1 Vi sono osservazioni in merito alla data prevista di efficacia delle nuove disposizioni di separazione funzionale?

PARTE II

Riforma degli obblighi di separazione funzionale

2 Definizione di impresa verticalmente integrata

- 2.1 Nel DCO 346/2014, l’Autorità ha sottolineato la necessità di aggiornare la definizione di impresa verticalmente integrata contenuta nel TIU, derivata dalle precedenti direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, che fa riferimento al regolamento CE n. 139/04¹, oggi superato dalla nuova definizione contenuta nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e nel D. lgs. 93/11. Nel documento, l’Autorità ha espresso l’orientamento di adottare un’interpretazione estensiva di impresa verticalmente integrata, basata sulla nozione di gruppo societario di cui al D.lgs. 127/91², ricomprendendo quindi imprese che operano in attività diverse dal settore dell’energia elettrica o del gas naturale nonché il caso di controllo esercitato sia da persona fisica sia da ente pubblico anche non economico.
- 2.2 Nel DCO 346/2014, l’Autorità ha, altresì, chiarito come non rientrino in nessun modo nella definizione di impresa verticalmente integrata le imprese o i gruppi di imprese che operano esclusivamente nelle attività infrastrutturali del settore dell’energia elettrica o del gas naturale in regime di separazione proprietaria dagli interessi delle attività libere dei citati settori; tra questi, ovviamente i gestori di sistemi di trasmissione elettrica o di trasporto del gas naturale oggetto di certificazione in separazione proprietaria.
- 2.3 Nel corso della consultazione è emersa una sostanziale condivisione circa la necessità di aggiornare la definizione di impresa verticalmente integrata e di controllo secondo quanto previsto dal D.lgs. 93/11 e dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; tuttavia, è stata espressa contrarietà ad un’estensione della definizione di impresa verticalmente integrata basata sul concetto di gruppo societario ai sensi del D.lgs. 127/91, che ricomprenda imprese che non operano nei settori dell’energia elettrica e del gas. Infatti, è stato rilevato che siffatta estensione imporrebbe alle imprese vincoli gestionali onerosi e di riorganizzazione dell’assetto societario rilevanti e che, soprattutto, non sarebbe riconducibile alle previsioni contenute nel D.lgs. 93/11.
- 2.4 Nel corso della consultazione è stato altresì rilevato come un’eventuale estensione della definizione di impresa verticalmente integrata da parte dell’Autorità debba comunque trovare applicazione con esclusivo riferimento alla disciplina di separazione funzionale, non avendo alcun rilievo ai fini delle

¹ Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

² Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G. U. n. 90, del 17 aprile.

eventuali ulteriori definizioni utilizzate ai sensi del vigente quadro legislativo di riferimento, in particolare ai fini della normativa societaria. Infine, è stato rilevato che una definizione estensiva di impresa verticalmente integrata potrebbe ingenerare confusione circa l'ambito di applicazione generale degli obblighi di separazione funzionale anche rispetto ad altre attività svolte dall'impresa (nel caso ad esempio di imprese *multiutility*) o dal gruppo societario diverse dai settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

- 2.5 Alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, l'Autorità è orientata ad adottare, nel provvedimento finale, una definizione di impresa verticalmente integrata e di controllo basata strettamente sulla lettera del D.lgs. 93/11 e delle direttive 2009/72/CE 2009/73/CE senza estenderla alle attività non riconducibili al settore dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di evitare eccessive difficoltà ed oneri nell'applicazione da parte delle imprese di una tale definizione. Tuttavia, l'Autorità ritiene necessario prevedere, in continuità con la regolazione attuale del TIU³, alcuni requisiti di separazione funzionale, in particolare quelli relativi all'indipendenza dei componenti del gestore indipendente, anche nei confronti delle imprese del gruppo societario definito ai sensi del D.lgs. 127/91, di cui il gestore fa parte, comprendendo così imprese che non operano nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di assicurare le finalità della separazione funzionale ed evitare possibili comportamenti elusivi.
- 2.6 Infine, l'Autorità ritiene necessario confermare nel provvedimento finale, in linea con le interpretazioni fornite in sede di applicazione del TIU, che la nozione di impresa verticalmente integrata prevista dal D.lgs. 93/11 comprenda necessariamente fattispecie nelle quali il controllo è esercitato anche da persone fisiche o da enti pubblici anche non economici. Infatti, siffatta interpretazione discende dalle definizioni fornite dallo stesso D.lgs. 93/11 nel quale per impresa di gas naturale (art. 6) e per impresa elettrica (art. 34) si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che operi nei rispettivi settori.

3 Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione

- 3.1 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso la necessità di raccordare le disposizioni adottate in sede di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica con le future norme di separazione funzionale previste per le altre imprese operanti nei servizi infrastrutturali; in tal senso, l'Autorità ha precisato l'intenzione di mantenere, come unici obblighi di separazione funzionale, per i gestori dei sistemi di trasmissione elettrica e di trasporto del gas naturale quelli derivanti dalle

³ Cfr. comma 11.3 lettera d) del TIU.

decisioni di certificazione adottate ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, che sostituirebbero, quindi, in toto quelli attualmente previsti dal TIU e quelli che l'Autorità stabilirà nell'ambito del presente procedimento.

- 3.2 L'Autorità ha, altresì, espresso l'orientamento di confermare gli obblighi cui sono tenuti, nell'ambito della procedura di certificazione, i soggetti proprietari di porzioni di reti di trasmissione dell'energia elettrica alla luce del fatto che, per questi soggetti, il D.lgs. 93/11 e la deliberazione ARG/com 153/11 hanno posto una serie di obblighi di collaborazione nei confronti del gestore, senza, tuttavia, estendere agli stessi veri e propri obblighi di separazione così come confermato in sede di decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.
- 3.3 L'Autorità, infine, ha sottolineato la necessità di superare l'attuale differenziazione nelle modalità di trasmissione delle comunicazioni tra soggetti sottoposti alla procedura di certificazione e soggetti che saranno sottoposti alle future disposizioni di separazione funzionale, prevedendo un unico canale, di tipo telematico, per l'invio delle suddette comunicazioni, sostituendo l'attuale sistema di raccolta dati previsto dal TIU.
- 3.4 In risposta alla consultazione, vi è stata una generale condivisione in merito agli orientamenti formulati dall'Autorità; è stato, tuttavia, richiesto di meglio chiarire gli obblighi che si continueranno ad applicare ai proprietari di porzioni di rete di trasmissione diversi dal gestore di trasmissione elettrica. È stata, altresì, rilevata la necessità di rendere più semplice il sistema attualmente in uso per la raccolta delle comunicazioni relative alla separazione funzionale previste dal TIU, nonché definire più chiaramente le comunicazioni periodiche all'Autorità cui sono tenuti il gestore del sistema di trasmissione e i gestori di sistemi di trasporto, nell'ambito delle procedure di certificazione.
- 3.5 Alla luce di quanto sopra, in sede di provvedimento finale, l'Autorità intende confermare gli orientamenti previsti nel DCO 346/2014 mantenendo come unici obblighi di separazione per il gestore del sistema di trasmissione elettrica e per i gestori di sistemi di trasporto del gas naturale, nonché per i proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, gli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/com 153/11 e dalle conseguenti decisioni di certificazione; pertanto, nel provvedimento finale, verrà riportato espressamente che le imprese soggette alle procedure di certificazione⁴ ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, compresi i meri proprietari di porzioni di rete di trasmissione elettrica nazionale, saranno esentate dagli obblighi di separazione funzionale previsti dal nuovo TIUF, fatto salvo quanto verrà previsto in relazione alle modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di cui al successivo punto.

⁴ Ma non anche alle altre imprese del gruppo societario cui i gestori appartengono che rimangono comunque soggetta agli obblighi di separazione funzionale che saranno previsti dal nuovo provvedimento.

- 3.6 In tal senso, l’Autorità intende precisare che, in seguito alla conclusione del procedimento di revisione della disciplina di separazione funzionale, è orientata a realizzare un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni obbligatorie previste a carico sia delle imprese soggette alla suddetta disciplina sia di quelle che rientrano nelle procedure di certificazione, in sostituzione degli attuali canali; il nuovo sistema di raccolta sarà rivisto anche in un’ottica di semplificazione e di maggiore fruibilità da parte degli utenti finali, garantendo nel contempo adeguati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni.
- 3.7 Infine, l’Autorità ritiene che una più puntuale definizione della tipologia di comunicazioni obbligatorie a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione, rispetto a quanto già oggi previsto dalla deliberazione ARG/com 153/11, potrà essere meglio individuata nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 29 gennaio 2015 20/2015/R/com relativo alla ricertificazione del gestore del sistema di trasmissione elettrica e del principale gestore del sistema di trasporto del gas naturale, nonché, con le future decisioni di ricertificazione con scadenza triennale previste per gli altri gestori.

S2 Osservazioni in merito agli obblighi per le imprese soggette alle procedure di certificazione.

4 Obblighi di separazione per le imprese di trasporto regionale di gas naturale

- 4.1 Nel DCO 346/2014, l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere che alle imprese che gestiscono esclusivamente reti di trasporto regionale del gas naturale, oggetto di esenzione dalle procedure di certificazione ai sensi del comma 10.4 del D.lgs. n. 93/11, qualora facenti parte di un’impresa verticalmente integrata, si applichino le norme di separazione funzionale che saranno previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati. Tale orientamento ha trovato giustificazione nel fatto che queste imprese, pur svolgendo un’attività riconducibile per natura nell’alveo della distribuzione di gas naturale, servono nella maggior parte dei casi reti di distribuzione di altre imprese, cui in definitiva sono allacciati i clienti finali; è pertanto di fondamentale importanza, a parere dell’Autorità, assicurare rigidi requisiti di indipendenza e neutralità della gestione dell’infrastruttura da parte di queste imprese.
- 4.2 In sede di consultazione è stato evidenziato come non sia condivisibile che alle imprese di trasporto regionale del gas, che in alcuni casi gestiscono quantità di rete modeste, possano essere applicate le regole stringenti previste per i distributori con più di 100.000 clienti che hanno volumetrie di gas e di lunghezza reti molto superiori; è stato evidenziato, pertanto, come le misure

attuali previste dal TIU per i gestori dei sistemi di distribuzione possano essere ritenute sufficienti a garantire le finalità della separazione funzionale e che, inoltre, sarebbe più opportuno rinviare eventuali modifiche normative a valle dell'effettuazione delle gare d'ambito, attraverso le quali la presenza di operatori di trasporto regionale potrebbe variare.

- 4.3 Le osservazioni svolte in consultazione, sopra richiamate, non sono condivisibili in quanto le reti regionali di trasporto non possono essere assimilate a reti di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali allacciati, ossia di sistemi distributivi di dimensioni limitate e circoscritte a livello locale; le reti regionali di trasporto, infatti, sono funzionali all'alimentazione di una pluralità di reti di distribuzione sottese alla rete di trasporto, costituendo un raccordo di coordinamento essenziale tra una pluralità di sistemi distributivi locali e la rete di trasporto nazionale a monte. Pertanto, l'Autorità, in sede di provvedimento finale, è orientata a confermare quanto previsto nel DCO 346/2014, prevedendo l'applicazione alle imprese di trasporto regionale del gas, delle norme di separazione funzionale previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti. Tale scelta, peraltro, si pone in linea di continuità con la disciplina vigente del TIU attualmente applicata alle imprese di trasporto regionale.

S3 Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di trasporto regionale del gas.

5 Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati

- 5.1 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento, alla luce delle previsioni del D.lgs. 93/11, di rivedere la disciplina di separazione funzionale per la distribuzione del gas naturale, prevedendo, da un lato, l'applicazione, ai sensi del comma 23.1 del decreto legislativo, delle sole misure ritenute necessarie a garantire l'indipendenza decisionale e organizzativa alle imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati e dall'altro, l'applicazione, ai sensi del comma 23.2 del decreto legislativo, di tutti gli altri obblighi di separazione funzionale per i gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati. D'altro canto, l'Autorità, sempre in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 93/11, non ha previsto alcuna regolazione distinta, in base alla dimensione delle imprese, per quanto riguarda gli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, del marchio e di riservatezza nel trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.
- 5.2 In particolare, per le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha ritenuto sufficiente ai fini

dell'indipendenza organizzativa, l'obbligo di separazione societaria già previsto dal D.lgs. n. 164/00, mentre ha ritenuto necessario mantenere, al fine di assicurare l'indipendenza decisionale delle suddette imprese, l'obbligo di nomina di un gestore indipendente dotato di specifici poteri e requisiti di indipendenza come definiti attualmente dagli articoli 11, 13 e 14 e dal comma di 12.1 del TIU.

- 5.3 In risposta alla consultazione, è stata espressa una generale condivisione circa l'applicazione differenziata delle regole di separazione funzionale sulla base della dimensione delle imprese; tuttavia, alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno evidenziato come il mantenimento, per le imprese con meno di 100.000 utenti allacciati, dell'obbligo di nomina di un gestore indipendente, dotato di specifici poteri e requisiti d'indipendenza, sia in contrasto con la scelta operata dal legislatore nazionale che, nel D.lgs. 93/11, avrebbe introdotto una deroga a riguardo. Tale obbligo, invece, sarebbe stato imposto esclusivamente agli operatori con più di 100.000 clienti allacciati.
- 5.4 È stato, altresì, evidenziato come gli orientamenti dell'Autorità in merito alle imprese di distribuzione del gas con meno di 100.000 clienti allacciati non rappresentino un'effettiva semplificazione amministrativa per queste imprese in quanto sarebbero stati riconfermati, nei fatti, gli attuali articoli del TIU. D'altro canto è stato, però, evidenziato come l'esonero dall'obbligo di invio del Programma di adempimenti e del Rapporto annuale sulle misure adottate per i gestori di distribuzione con meno di 100.000 clienti non renderebbe né applicabile né controllabile l'effettiva separazione funzionale per questi soggetti.
- 5.5 In relazione a quanto sopra, diversamente da quanto evidenziato da alcuni operatori, l'Autorità ritiene che la necessità di mantenere obblighi minimi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati, discenda proprio dalla scelta del legislatore nazionale di non introdurre alcuna deroga espressa dalla disciplina di separazione funzionale per queste imprese, prevedendo, invece, al comma 23.1 del D.lgs. 93/11, un loro assoggettamento al generale obbligo di indipendenza decisionale e organizzativa.
- 5.6 Pertanto, l'Autorità ritiene che, in sede di provvedimento finale, alle imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati debba essere mantenuto l'obbligo di nomina di un gestore indipendente con i requisiti di indipendenza e i poteri attualmente previsti dal TIU in un'ottica di continuità regolatoria, dal momento che tali adempimenti sono già stati posti in essere dalle imprese e appaiono, altresì, sufficienti, insieme al requisito della separazione societaria previsto dal comma 21.2 del D.lgs. 164/00, ad assicurare il raggiungimento delle finalità della disposizione contenuta nel comma 23.1 del D.lgs. 93/11.
- 5.7 D'altro canto, in un'ottica di semplificazione amministrativa per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati ed in

conformità con quanto previsto dal D.lgs. 93/11, l'Autorità non intende prevedere obblighi per tali imprese di predisposizione del Programma di adempimenti e del Rapporto sulle misure adottate nonché della nomina del Responsabile della conformità. Inoltre, anche per queste imprese, come sarà meglio illustrato di seguito, sono previste semplificazioni in materia di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili quali il superamento degli obblighi di separazione fisica delle banche dati e di nomina del garante delle informazioni. Pertanto, la regolazione in materia di separazione funzionale per le imprese di distribuzione di minori dimensioni risulta meno gravosa rispetto a quella prevista attualmente dal TIU.

- 5.8 Stante la disposizione contenuta nel comma 23.3 del D.lgs. 93/11 nonché nell'articolo 20 del D.lgs. 164/00, l'Autorità resta orientata a prevedere l'obbligo di separazione delle politiche di comunicazione e del marchio e di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti in maniera analoga a quanto sarà illustrato nel successivo paragrafo per le imprese con più di 100.000 clienti allacciati.
- 5.9 L'Autorità intende, infine, chiarire, in linea con l'attuale regolazione del TIU, che gli obblighi di separazione funzionale sono applicabili sulla base del numero complessivo dei clienti allacciati, riferito a ciascun settore all'intero gruppo verticalmente integrato; pertanto, qualora all'interno di un gruppo verticalmente integrato, vi siano più imprese di distribuzione (di energia elettrica o, in alternativa di gas naturale) ciascuna con meno di 100.000 clienti allacciati, ma che complessivamente servono più di 100.000 clienti allacciati in ciascuno dei due settori, le stesse devono ritenersi soggette agli obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese con più di 100.000 clienti allacciati, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici in relazione alle decisioni di assetto societario dei gruppi verticalmente integrati.

S4 Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.

6 Separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati

- 6.1 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento di integrare le disposizioni del TIU in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati, alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 23 del D.lgs. 93/11 che impongono a queste imprese una serie di requisiti, alcuni dei quali innovativi rispetto alla normativa previgente.

Indipendenza del gestore

- 6.2 In relazione ai requisiti di indipendenza dei gestori, nel DCO 346/2014, l’Autorità ha evidenziato come le disposizioni contenute nel comma 23.2 del D.lgs. n. 93/11, recepite senza modifiche da quelle della direttiva 2009/73/CE, non abbiano introdotto sostanziali novità né rispetto a quanto previsto dal precedente quadro normativo europeo né tantomeno dal TIU; in tal senso, l’Autorità ha prospettato di mantenere gli obblighi di nomina, composizione e requisiti di indipendenza del gestore previsti dal TIU.
- 6.3 In merito alle norme di indipendenza del gestore, l’unica modifica ritenuta necessaria dall’Autorità riguarda il requisito di indipendenza del gestore nei confronti dell’attività di trasporto del gas naturale alla luce di quanto previsto dal comma 23.2, lettera a), del D.lgs. n. 93/11. Nel DCO 346/2014, inoltre, l’Autorità ha espresso l’orientamento, alla luce di quanto riportato nella nota interpretativa⁵ alla direttiva 2009/73/CE, di estendere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti del gestore anche a tutti i responsabili della gestione, comprendendo in questa categoria almeno i dirigenti dell’impresa.
- 6.4 Nel DCO 346/2014, alla luce delle disposizioni contenute nel comma 23.2 lettera c) del D.lgs. 93/11 in relazione ai poteri che devono essere conferiti al gestore, l’Autorità ha prospettato un’integrazione delle disposizioni nel TIU prevedendo che il gestore:
- disponga di tutti i poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata, necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
 - disponga di tutte le risorse necessarie, umane, tecniche, finanziarie e materiali per assolvere ai suoi compiti in maniera indipendente;
 - i poteri dell’impresa verticalmente integrata siano limitati a decisioni di tipo puramente finanziario, vale a dire di approvazione del budget delle risorse finanziarie, su base annuale o pluriennale, e dei conseguenti livelli di indebitamento.
- 6.5 L’Autorità ha, altresì, prospettato un’integrazione delle disposizioni nel TIU prevedendo, in analogia a quanto previsto dal comma 11.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 in materia di certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione elettrica e di trasporto del gas naturale, che:
- l’oggetto sociale dell’impresa riporti le finalità della separazione funzionale, in tema di non discriminazione e gestione neutrale delle infrastrutture, e il richiamo esplicito agli obblighi e adempimenti previsti dal D.lgs. 93/11;

⁵ “*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*”

- lo statuto societario riporti la composizione del gestore, i poteri a questo conferiti (tra cui la rappresentanza della società) e i requisiti di indipendenza per i suoi componenti; lo statuto societario preveda, altresì, la nomina del responsabile di conformità, i poteri a questo conferiti e i requisiti di indipendenza;
 - le procure conferite al gestore prevedano limiti compatibili con lo svolgimento del suo ruolo in maniera indipendente e assicurino le finalità della separazione funzionale;
 - le decisioni dell'organo amministrativo, le procedure aziendali e gli ordini di servizio assicurino tutti gli altri obblighi di separazione funzionale, in particolare, le modalità di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.
- 6.6 Infine, sempre in tema di indipendenza del gestore, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso la posizione di non considerare conforme alla disciplina di separazione funzionale, la situazione in cui il gestore della distribuzione debba, necessariamente, fare affidamento ai servizi o alle risorse messe a disposizione dall'impresa verticalmente integrata; in tal senso, a parere dell'Autorità, i servizi offerti dall'impresa verticalmente integrata non devono quindi essere esclusivi e devono essere offerti a condizioni di mercato.
- 6.7 In sede di consultazione, è stata espressa contrarietà ad un rafforzamento dei requisiti di indipendenza dei gestori di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati in considerazione del fatto che il legislatore nazionale, con il D.lgs. 93/11, non avrebbe in alcun modo previsto un aggravio degli obblighi di separazione per tali gestori, aggravio che, in conformità alle previsioni della direttiva 2009/73/CE, sarebbe previsto solo per i gestori del trasporto del gas naturale. È stato rilevato, in tal senso, che le norme di separazione giuridica e funzionale attualmente previste dal TIU per la distribuzione del gas sarebbero sufficienti a garantirne l'indipendenza e la terzietà. Le uniche novità relative alla distribuzione, a parere dei soggetti partecipanti alla consultazione, sarebbero rappresentate dall'introduzione del responsabile della conformità e dalla separazione delle politiche di comunicazione e di marchio.
- 6.8 È stato evidenziato, altresì, come, nella direttiva 2009/73/CE e nel D.lgs. 93/2011, che hanno superato la normativa prevista dal TIU, non sia neppure ravvisabile che il gestore indipendente debba essere un organo a sé stante rispetto al consiglio di amministrazione né tantomeno che debba includere i dirigenti apicali dell'impresa. In base alla nuova normativa, inoltre, anche i requisiti di indipendenza previsti dal TIU per i componenti del gestore indipendente andrebbero resi meno restrittivi poiché essi sono limitati al non poter far parte di altre strutture societarie responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione "quotidiana" delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale, mentre non sarebbe presente alcun riferimento ad

impedimenti relativi ad altre attività dell'impresa verticalmente integrata, a eventuali rapporti familiari, a interessi economici "indiretti", facendo riferimento con ciò agli interessi economici delle holding a capo delle attività di distribuzione e di vendita.

- 6.9 È stato sottolineato che l'introduzione di nuove norme in materia di separazione funzionale per i distributori del gas naturale sarebbe particolarmente critica in previsione dello svolgimento delle future gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, di cui sarebbe auspicabile attendere l'esito. Infatti, è stato sostenuto che alcune imprese di distribuzione potrebbero vedersi costrette ad affrontare oneri legati alla separazione del marchio non più recuperabili nel caso di mancata aggiudicazione della gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione.
- 6.10 Altri soggetti partecipanti alla consultazione, invece, hanno segnalato che l'estensione a tutti i dirigenti dell'impresa dei requisiti di indipendenza previsti per i componenti del gestore indipendente potrebbe avere un significativo impatto sia sull'organizzazione che sui costi aziendali e che, quindi, sarebbe opportuno limitare l'applicazione di vincoli di indipendenza alle sole figure che detengono effettivi poteri decisionali di tipo operativo nella gestione dell'attività infrastrutturale da valutare caso per caso. Inoltre, è stato affermato che non è utile legare i requisiti di indipendenza, in generale, all'inquadramento di dirigente ma piuttosto al possesso di deleghe/procure ovvero alla effettiva responsabilità sulla gestione del business. In generale, è stata evidenziata la difficoltà concreta per le imprese ad individuare le fattispecie che possano compromettere l'indipendenza dei componenti del gestore.
- 6.11 Inoltre, in risposta alla consultazione, non ci sono state osservazioni in merito né alla previsione di estendere il requisito di indipendenza dei componenti del gestore indipendente nei confronti dell'attività di trasporto del gas naturale, requisito peraltro previsto dal D.lgs. 93/11. E' stato, altresì, evidenziato come non sia opportuno escludere la possibilità che alcuni servizi vengano forniti dall'impresa verticalmente integrata.
- 6.12 È stato, infine, sottolineato come le misure prospettate in merito alla modifica dello statuto societario non siano state previste dal legislatore nazionale e che siano ingiustificatamente estensive degli obblighi attuali; le procure intestate al gestore e la documentazione societaria riguardante la relativa nomina e il possesso dei requisiti di indipendenza, oltre che i complementari poteri in capo all'organo amministrativo, già attesterebbero le misure promosse dall'impresa verticalmente integrata in materia di separazione funzionale mentre l'indicazione nello statuto societario di quanto prospettato costituirebbe una mera duplicazione. È stato, quindi, proposto di ammettere che sia la singola impresa a valutare se ritenga o meno necessaria l'integrazione prospettata delle indicazioni dettate dallo statuto.

6.13 Alla luce degli esiti della consultazione, l’Autorità ritiene necessario evidenziare, innanzitutto, che molte delle osservazioni pervenute in merito agli obblighi di nomina del gestore indipendente, ai suoi poteri e ai requisiti di indipendenza dei suoi componenti, prospettati nel DCO 346/2014, riproducono argomentazioni giudicate infondate dal Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso promosso in passato contro alcune disposizioni del TIU⁶. A riguardo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha enunciato alcuni principi generali sulla materia in oggetto che trovano riscontro nelle attuali disposizioni del TIU e che risultano ancora validi dato che le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori, non hanno abrogato la vigente disciplina del TIU, ma hanno mantenuto i preesistenti modelli di separazione funzionale a carico delle imprese di distribuzione, introducendo anzi alcuni ulteriori adempimenti in capo al gestore rispetto al previgente regime. In particolare, con riferimento ai requisiti di indipendenza in discorso e agli obblighi del gestore, il Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- sia infondata l’affermazione che le direttive non prevedano la figura del gestore come organo straordinario e che il TIU derogherebbe pertanto a norme civilistiche presidiate da norme di legge, dal momento che, l’insieme dei compiti attribuiti dalle direttive al gestore, implica che quest’ultimo debba considerarsi un organo peculiare introdotto a livello comunitario e sostitutivo, per le società che gestiscono attività infrastrutturali nei settori dell’elettricità e del gas, degli amministratori previsti dal diritto societario nazionale che quindi risulta essere recessivo rispetto al diritto comunitario;
- i dirigenti d’azienda, per lo meno quelli con la qualifica di “direttore generale” o figure ad essi assimilabili, anche sulla base del codice civile, godono di uno status caratterizzato da prerogative decisionali unite ad un regime di responsabilità assimilabile a quello degli amministratori;
- le misure previste dall’articolo 11 del TIU inerenti la compatibilità dei componenti del gestore sono ragionevoli e proporzionate nonché strettamente funzionali al conseguimento del risultato di garantire, in conformità con le direttive, la più trasparente indipendenza del gestore e tali da non pregiudicare, in alcuna misura, i principi di libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, cui anzi le disposizioni in esame appaiono pienamente conformi; anche il sistema di incompatibilità che limita il potere della capogruppo di esercitare il controllo sulla controllata mediante la possibilità di nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di quest’ultima appare dunque congruo e giustificato per gli stessi motivi di cui al punto precedente;

⁶ Decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008 n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 e 1191/09.

- che la preclusione prevista dall’Autorità per coloro che sono legati ad altre società dell’impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporto, anche di fatto, che ne possano compromettere l’indipendenza, è da ritenersi una misura proporzionata e ragionevole al fine di garantire l’indipendenza del gestore.
- 6.14 Alla luce di quanto sopra, e in assenza di nuove circostanze di fatto che giustificano una revisione delle attuali disposizioni del TIU in materia di indipendenza del gestore, l’Autorità intende confermare l’intenzione di:
- mantenere le attuali disposizioni del TIU in merito all’obbligo di nomina del gestore indipendente per le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti, e ai suoi poteri;
 - mantenere i requisiti di indipendenza per i componenti del gestore attualmente previsti dal TIU prevedendo, tuttavia, una più precisa declinazione degli stessi al fine di superare alcune difficoltà applicative lamentate dalle imprese in questo senso. In proposito, l’Autorità ritiene che il rispetto dei requisiti di indipendenza per i componenti del gestore non possa prescindere dal fare riferimento all’esistenza di particolari componenti salariali, al possesso di titoli azionari legati all’andamento dell’impresa verticalmente integrata, alle motivazioni di licenziamento e alla possibilità di trasferimento di personale tra il gestore e l’impresa verticalmente integrata;
 - estendere l’obbligo di indipendenza per i componenti del gestore nei confronti dell’attività di trasporto nazionale del gas; in tal senso, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 29 della direttiva 2009/73/CE, l’Autorità intende, confermare la possibilità, peraltro già prevista dal TIU al comma 9.1, di gestione combinata delle attività oggetto di separazione funzionale e quindi, la possibilità di gestione congiunta da parte del gestore di sistema di trasporto, dell’attività di trasporto e dell’attività di distribuzione pur sempre nel rispetto dei sopra citati requisiti di indipendenza nonché di quelli posti a suo carico dalla deliberazione ARG/com 153/11;
 - prevedere la limitazione dei poteri dell’impresa verticalmente integrata a quelli previsti dal comma 23.2 lettera c) del D.lgs. n. 93/11.
- 6.15 D’altro canto, alla luce delle considerazioni emerse in sede di consultazione, l’Autorità intende, altresì:
- limitare i requisiti di indipendenza ai componenti del gestore, agli amministratori e al personale con funzioni dirigenziali apicali così come attualmente previsto dal TIU, vale a dire il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività oggetto di separazione funzionale, evitando l’estensione di tali

requisiti a tutti i dirigenti alla luce della difficoltà di individuare precisamente, sulla base del ruolo svolto e dei poteri a loro affidati, quali di questi all'interno delle imprese siano effettivamente responsabili della gestione nonché alla luce delle difficoltà organizzative che un tale obbligo potrebbero comportare;

- rendere facoltativa per le imprese, la scelta di adeguare l'oggetto sociale e lo statuto alle previsioni di separazione funzionale, pur mantenendo l'obbligo che i poteri e i requisiti di indipendenza del gestore trovino riscontro in atti ufficiali dell'impresa quali le procure conferite, gli atti dell'organo amministrativo, le procedure aziendali e gli ordini di servizio.

Programma di adempimenti

- 6.16 In relazione all'obbligo previsto dal D.lgs. 93/11 di predisporre il programma di adempimenti e una relazione sulle misure adottate, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha evidenziato un sostanziale allineamento dello stesso con quanto già previsto dal TIU in materia. L'Autorità, tuttavia, ha prospettato di superare la previsione contenuta nel comma 12.5 del TIU di obbligo da parte del gestore di notificare ogni modifica rilevante del programma di adempimenti tramite, più semplicemente, l'obbligo di aggiornamento almeno annuale del medesimo programma. Infine, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di dettare linee guida non vincolanti in relazione al contenuto del programma di adempimenti.
- 6.17 L'Autorità ha, infine, prospettato la necessità di prevedere, nella nuova disciplina di separazione funzionale, l'obbligo di nomina del responsabile della conformità, previsto dal D.lgs. 93/11, mutuando i requisiti di indipendenza dalle disposizioni previste dai commi 12.6 e 12.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11.
- 6.18 Nel corso della consultazione, è stata espressa una sostanziale condivisione circa la possibilità di introdurre linee guida non vincolanti per la stesura del programma di adempimenti che sarebbero, infatti, utili alle imprese per l'implementazione pratica delle misure di separazione funzionale. È stato, altresì, ritenuto condivisibile l'orientamento di prevedere un aggiornamento annuale del programma di adempimenti che eviti la necessità di comunicazione all'Autorità ogni qualvolta siano intervenute modifiche rilevanti.
- 6.19 In merito agli orientamenti espressi circa i requisiti di indipendenza del responsabile della conformità, vi sono state posizioni contrastanti; alcuni dei soggetti partecipanti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento espresso dall'Autorità di mutuarli dalla deliberazione ARG/com 153/11, mentre altri hanno proposto che i suddetti requisiti vengano definiti facendo riferimento esclusivamente a quelli previsti dal D.lgs. 93/11 per i responsabili della gestione del sistema di distribuzione senza fare riferimento alla disciplina più stringente applicabile al trasporto. È stato, altresì, rilevato come debba essere consentito al

responsabile della conformità di fare parte dell'impresa verticalmente integrata, purché non sia parte di strutture che si occupano delle attività di vendita o di produzione e come sia un requisito superfluo il possesso da parte del responsabile della conformità di un'esperienza pluriennale nel settore del gas naturale.

- 6.20 Alla luce di quanto emerso dalla consultazione, l'Autorità è orientata, nel provvedimento finale, a prevedere l'obbligo da parte del gestore indipendente di predisposizione ed invio all'Autorità del programma di adempimenti e di relativo aggiornamento annuale con evidenza delle modifiche intervenute rispetto alla precedente versione inviata.
- 6.21 In relazione al contenuto del programma di adempimenti, l'Autorità è orientata a pubblicare, con successivo provvedimento, linee guida non vincolanti che, anche basandosi su un'attività di *benchmarking* tra le diverse imprese, forniscano elementi utili agli operatori circa le modalità operative per assolvere agli obblighi di separazione funzionale. Il programma di adempimenti, infatti, dovrebbe contenere le misure concretamente applicate dal gestore per assolvere agli obblighi di separazione funzionale e coprire una serie di aspetti quali quello, a titolo di esempio, di verifica dei requisiti del gestore, dei poteri e dei compiti a questo affidati, delle modalità di approvvigionamento dei beni e servizi in maniera trasparente ed efficiente sul mercato e dall'impresa verticalmente integrata, del trattamento delle informazioni commercialmente sensibili e, più in generale, delle misure di controllo poste in essere sulle medesime procedure.
- 6.22 Al controllo dell'attuazione del programma di adempimenti dovrà essere preposto il responsabile della conformità in relazione al quale l'Autorità intende prevedere che:
- possa essere costituito da persona fisica o giuridica;
 - abbia gli stessi requisiti di indipendenza dei componenti del gestore;
 - possa coincidere con altri organi di controllo dell'impresa già in essere per altre finalità di legge.
- 6.23 Il responsabile della conformità, nella sua attività di controllo del programma di adempimenti, deve essere munito di risorse e poteri adeguati, tra cui il potere di accesso alle informazioni rilevanti, per svolgere il suo ruolo. In tal senso, il responsabile della conformità deve verificare l'esistenza di adeguate procedure aziendali, poste in essere dal gestore, che il personale è tenuto a seguire e che sono volte al raggiungimento delle finalità della separazione funzionale. Il responsabile della conformità deve, altresì, verificare le aree di rischio esistenti e le azioni poste in essere per il loro superamento. L'attività del responsabile della conformità è attestata tramite la predisposizione da parte dello stesso del rapporto sulle misure adottate che viene inviato all'Autorità annualmente, contestualmente al programma di adempimenti aggiornato da parte del gestore. Infine, il responsabile della conformità deve essere autorizzato ad effettuare

comunicazioni all’Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza preventiva informativa al Gestore Indipendente o all’impresa verticalmente integrata.

- 6.24 Sempre con riferimento al programma di adempimenti, nel DCO 346/2014, è stata segnalata la possibilità di implementazione di modelli di *self-auditing* da parte delle imprese, finalizzati ad un rafforzamento dei requisiti di indipendenza per il responsabile di conformità, che potrebbe essere una figura esterna all’impresa con elevati standard professionali, e ad una serie di rigidi controlli, periodici, sull’attività del gestore (es. sulle attività di approvvigionamento di beni e servizi, sulla gestione della rete, ecc.) al fine di garantire il rispetto delle finalità della separazione funzionale. A fronte dell’attivazione di modelli di *self-auditing*, nel DCO 346/2014, era stata prospettata la possibilità di esenzione, per i componenti del gestore, dal rispetto di alcuni requisiti di indipendenza sopra illustrati, quali per esempio quelli di cui al comma 11.3 lettera c) del TIU.
- 6.25 A fronte delle proposte contenute nel DCO 346/2014, è stata evidenziata da parte di alcuni operatori contrarietà all’introduzione di procedure di *self-auditing* in materia di separazione funzionale in quanto, da un lato, non previste dalla normativa primaria di riferimento e, dall’altro, possibile fonte di aggravii amministrativi per le imprese. D’altro canto, è stato rilevato come la figura responsabile delle procedure di *self-auditing* non debba essere necessariamente una figura esterna all’impresa e che possa, invece, coincidere con figure di controllo societario già previste dall’ordinamento.
- 6.26 In relazione alla proposta di attivazione di procedure di *self-auditing* da parte delle imprese in materia di separazione funzionale, l’Autorità ritiene in linea di principio condivisibile la possibilità di affidamento di un protocollo di verifiche al responsabile della conformità che attesti il corretto adempimento degli obblighi di separazione funzionale. Tuttavia, l’Autorità ritiene che la definizione di tale protocollo debba essere ricondotta nel procedimento finalizzato a definire le linee guida su base volontaria per la stesura del programma di adempimenti che verrà affrontato con successivo provvedimento previa consultazione o eventuale costituzione di gruppi di lavoro con gli operatori. A valle della consultazione sarà, quindi, possibile valutare l’effettiva efficacia delle procedure di *self-auditing* e valutarne l’ammissibilità ai sensi della disciplina di separazione funzionale, eventualmente anche previa attivazione di un numero limitato di progetti pilota. In tutti i modi, in attesa della definizione delle suddette linee guida, l’Autorità ritiene che debbano ritenersi pienamente applicabili ed efficaci sin da subito tutti gli obblighi di separazione funzionale che saranno previsti dal nuovo TIUF.

S5 Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.

7 Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica

- 7.1 Alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del D.lgs. n. 93/11 che, a differenza del settore del gas naturale, prevedono⁷ l'applicazione dei requisiti di separazione funzionale a tutte le imprese di distribuzione appartenenti a imprese verticalmente integrate, indipendentemente dalla loro dimensione, l'Autorità, nel DCO 346/2014/R/COM, ha prospettato di superare l'esonero di cui al comma 7.2 del TIU, prevedendo appunto l'applicazione anche alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati, che non siano separate dal punto di vista societario, di tutti gli obblighi di separazione funzionale previsti dal D.lgs. n. 93/11 e dalla direttiva 2009/72/CE.
- 7.2 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha prospettato che a tutte le imprese di distribuzione elettrica si applichino gli obblighi di separazione previsti dall'articolo 38 del D.lgs. 93/11 che, in analogia a quanto espresso con riferimento al settore della distribuzione del gas naturale nei precedenti paragrafi, possano ritenersi sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dal TIU per la composizione e l'indipendenza del gestore indipendente.
- 7.3 In relazione alla prescrizione di cui alla lettera a) del comma 38.1 del D.lgs. 93/11, l'Autorità ha prospettato l'intenzione di integrare le disposizioni di separazione funzionale prevedendo un obbligo di indipendenza dei componenti del gestore anche nei confronti della trasmissione elettrica; in conformità alla disposizione di cui all'articolo 29 della direttiva 2009/72/CE, l'Autorità ha proposto, tuttavia, di confermare, in analogia con quanto esposto in merito al settore del gas naturale, la possibilità già prevista dal TIU al comma 9.1 di gestione combinata delle attività oggetto di separazione funzionale, pur sempre nel rispetto dei sopra citati requisiti di indipendenza per il gestore nonché di quelli posti a suo carico, come gestore di un sistema di trasporto o trasmissione, dalla deliberazione ARG/com 153/11.
- 7.4 Infine, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento di non ammettere le seguenti fattispecie organizzative di gruppi verticalmente integrati:
- impresa, con meno di 100.000 clienti allacciati facente parte di un gruppo verticalmente integrato che nel complesso delle operazioni supera la citata

⁷ Fermo restando soltanto l'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 1.1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 per le imprese con più di 100.000 clienti finali.

soglia, che svolge contemporaneamente sia l'attività di distribuzione che quella di vendita;

- impresa di distribuzione, facente parte di un gruppo verticalmente integrato, che controlla un'impresa di vendita;
- impresa di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati che non ha alcun interesse nella vendita, ma svolge attività di produzione tramite sua controllata.

- 7.5 In sede di consultazione, è stata espressa contrarietà all'ipotesi prospettata dall'Autorità di estendere gli obblighi di separazione funzionale anche alle imprese con meno di 100.000 clienti allacciati (non separate giuridicamente) in considerazione del fatto che, da un lato, il legislatore europeo e nazionale, nella nuova normativa, avrebbe avuto la sola intenzione di rafforzare gli obblighi di separazione funzionale per le imprese di trasmissione elettrica e non anche per i distributori e, dall'altro, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto alle imprese di distribuzione del gas. Tale impostazione non sarebbe peraltro coerente con l'orientamento generale dell'Autorità di allineare la regolazione tra i due settori e di alleggerire gli obblighi di separazione contabile per le imprese di minori dimensioni⁸.
- 7.6 È stato, altresì, rilevato come per i distributori di piccole dimensioni, quali le cooperative che svolgono le attività di produzione, autoconsumo e distribuzione spesso in zone montuose e scarsamente popolate, la separazione funzionale rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo sproporzionato.
- 7.7 In sede di consultazione, infine, non sono stati espressi rilievi né in merito alla previsione di introdurre il requisito di indipendenza nei confronti della trasmissione elettrica né di non ammettere le fattispecie richiamate al paragrafo 7.4.
- 7.8 Alla luce delle osservazioni pervenute, l'Autorità intende sottolineare come gli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati nasca in primo luogo da una scelta esplicita del legislatore nazionale che, nel D.lgs. 93/11, non solo non ha optato per l'esenzione prevista dalla normativa europea per queste imprese ma ha creato i presupposti per un trattamento asimmetrico tra il settore dell'energia elettrica e del gas naturale.
- 7.9 Pertanto, per le imprese di distribuzione di energia elettrica con più di 100.000 clienti allacciati l'Autorità intende prevedere l'applicazione delle regole di separazione funzionale in maniera analoga a quelle previste per le imprese di distribuzione del gas di uguale dimensione e illustrate nel precedente capitolo 6.

⁸ Deliberazione 22 maggio 2014 231/2014/R/com.

- 7.10 D'altro canto, l'Autorità è intenzionata a prevedere, in sede di provvedimento finale, per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati, l'obbligo di nomina di un gestore indipendente con determinati poteri e requisiti di indipendenza, così come attualmente previsto dal TIU agli articoli 11, 13 e 14 e al comma di 12.1. Inoltre, queste imprese, contrariamente a quanto previsto per le imprese di distribuzione del gas naturale di analoga dimensione, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del D.lgs. 93/11, verrà previsto l'obbligo di predisposizione del programma di adempimenti, del rapporto sulle misure adottate nonché di nomina del responsabile della conformità.
- 7.11 Per quanto riguarda le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati che non operano in separazione societaria dalle attività di vendita o produzione, l'Autorità è, altresì, orientata ad introdurre l'obbligo di nomina del gestore indipendente; in tal senso, tali imprese sarebbero chiamate a prevedere, in deroga ai principi generali che regolano la composizione del gestore indipendente, l'inclusione nel gestore non più della totalità dei componenti dell'organo amministrativo dell'impresa bensì solo di una parte di essi a cui devono essere conferiti i poteri di gestione dell'attività oggetto di separazione funzionale, attività che deve essere svolta tramite organizzazione separata (es. dipartimento) all'interno della stessa impresa. In tutti i modi, dovrebbe fare parte del gestore indipendente anche il personale con funzioni dirigenziali apicali che ha responsabilità decisionali sull'attività di distribuzione di energia elettrica. Pertanto, per queste imprese, non si ritiene compatibile con gli obblighi di separazione funzionale l'esistenza di un direttore generale o di personale con funzioni dirigenziali apicali che abbia responsabilità decisionali sia sulla distribuzione che sulla vendita o la produzione.
- 7.12 Un siffatta impostazione, giustificata dal fatto che l'articolo 38 del D.lgs. n. 93/11 non prevede alcun tipo di esenzione dagli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica di minori dimensioni, si ritiene conforme alla normativa europea che prevede appunto obblighi di indipendenza per i responsabili della gestione dell'attività di distribuzione anche in seno ad una medesima impresa che svolge attività di vendita o produzione; in questo caso, infatti, la nota di accompagnamento alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE⁹ prevede appunto la creazione, all'interno della medesima impresa, di dipartimenti separati per lo svolgimento delle citate attività in maniera indipendente l'una dall'altra.
- 7.13 L'Autorità intende introdurre, altresì, per tutti i gestori dei sistemi di distribuzione elettrica, indipendentemente dalla dimensione, il requisito di

⁹ *“Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.”*

indipendenza nei confronti dell'attività di trasmissione, nonché l'obbligo di separazione delle politiche di comunicazione e del marchio e di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

- 7.14 L'Autorità intende, infine, ribadire, nel provvedimento finale, in continuità con l'attuale regolazione, la non conformità agli obblighi di separazione funzionale della fattispecie nella quale un'impresa di distribuzione, facente parte di un gruppo verticalmente integrato, controlli un'impresa di vendita o un'impresa di produzione, dato l'evidente conflitto di interessi che si verrebbe a generare in capo al gestore indipendente della distribuzione.

S6 Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica.
--

8 Applicazione della disciplina di separazione funzionale alle imprese di distribuzione operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano

- 8.1 Nel DCO 346/2014/R/com, l'Autorità ha espresso l'orientamento di assoggettare alla disciplina di separazione funzionale tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica, indipendentemente dal fatto che operino o meno nelle Province autonome di Trento e Bolzano; questo in virtù della considerazione che:

- la legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 che ha previsto una deroga agli obblighi di separazione societaria e funzionale per le imprese operanti nella provincia autonoma di Bolzano è priva di fondamento normativo, essendo contraria alle prescrizioni del legislatore europeo in quanto rischia di creare delle ingiustificate discriminazioni di trattamento tra imprese di distribuzione nell'ambito del territorio nazionale;
- il d.P.R. 235/77, che ha attribuito alle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di energia, non contempla espressamente la competenza in materia di *unbundling*, disciplina che deve ritenersi riconducibile nell'alveo della tutela della concorrenza rientrando quindi nella competenza esclusiva dello Stato italiano ai sensi dell'art. 117, lettera e) della Costituzione; pertanto, anche qualora le suddette Province fossero competenti a recepire la normativa comunitaria in materia di *unbundling*, in ragione dell'assenza della materia in parola tra quelle rimesse alla competenza statale dal d.P.R. n. 235/77, la disciplina statale finalizzata alla tutela della concorrenza, come quelle sulla separazione dei gestori di rete, costituisce comunque un limite assoluto alla disciplina che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono adottare anche nelle materie di loro competenza.

- 8.2 In risposta alla consultazione è stato evidenziato che:

- nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'art. 33 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 è stato recentemente abrogato dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 15;
- le disposizioni del D.P.R. 235/77 non possono essere derogate con legge ordinaria dello Stato; non sarebbe, pertanto, ammissibile un intervento del legislatore statale ordinario in ambito della riserva legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano in base al D.P.R. 235/1977 ed in particolare nella materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica specificamente trasferita alla Provincia Autonoma di Bolzano con il D. Lgs. 463/1999;
- vi sarebbe una contrarietà della vigente normativa provinciale al diritto comunitario in materia di *unbundling* nella parte in cui non prevede obblighi di *unbundling* per imprese con più di 100.000 clienti, mentre la normativa sarebbe conforme alle disposizioni comunitarie nella parte in cui non prevede obblighi di *unbundling* per le imprese di dimensioni più piccole come le cooperative;
- la facoltà di dispensare le piccole imprese elettriche dagli obblighi di separazione societaria e funzionale sarebbe ammessa, peraltro, anche dalla normativa statale ed in particolare dalla clausola di salvezza contenuta nel comma 38.1 del D.lgs. 93/2011 che limita gli obblighi di *unbundling* alle imprese con più di 100.000 clienti;
- l'introduzione di un obbligo di separazione funzionale delle cooperative elettriche operanti nella Provincia di Bolzano non sarebbe imposta né dalla direttiva 2009/72/CE, né dalla legge provinciale n. 1/2003, né dalla normativa statale;
- risulterebbe sproporzionata l'applicazione indifferenziata del regime di *unbundling* funzionale, verosimilmente adeguato a imprese con milioni o centinaia di migliaia di clienti allacciati, alle microimprese, tutte con meno di 2.000 clienti;
- l'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche attive nella Provincia di Bolzano sarebbe in contrasto con le più recenti determinazioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile¹⁰ delle piccole imprese verticalmente integrate, che addirittura alleggerirebbero gli obblighi di separazione contabile per le imprese di dimensioni minime;
- nella deliberazione 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), l'Autorità avrebbe ritenuto necessario salvaguardare le specificità delle cooperative come autoproduttori con una propria rete di collegamento tra l'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale dell'energia; non sarebbe pertanto ragionevole un cambio di rotta con riguardo alla regolazione delle cooperative,

¹⁰ Deliberazione 22 maggio 2014 231/2014/R/com.

quantomeno se non corredato da specifiche motivazioni al riguardo; l'abrogazione di ogni trattamento differenziato delle cooperative, nonostante il permanere delle ragioni che solo due anni fa hanno indotto l'Autorità a disporre distintamente e specificamente con riguardo alle cooperative, risulterebbe incoerente ed irragionevole;

- l'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche attive nella Provincia di Bolzano non sarebbe opportuna neanche nell'ottica della tutela dei consumatori; l'attuale sistema di separazione contabile proteggerebbe, infatti, sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che rimangono liberi di rivolgersi ad altri fornitori di energia elettrica e che si sono avvalsi della possibilità di scegliere un fornitore diverso di energia elettrica; pertanto, il vigente sistema di separazione (solo) contabile non privilegierebbe le cooperative in maniera tale da falsificare la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica a svantaggio dei clienti finali non soci.

- 8.3 A fronte delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, l'Autorità intende sottolineare, innanzi tutto, che l'abrogazione della legge 9 gennaio 2003, n. 1, ha fatto venire meno la deroga prevista in materia di separazione societaria (e di conseguenza quella funzionale) per le imprese di distribuzione operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (deroga peraltro contraria alla disciplina comunitaria). A questo si deve aggiungere che, al contrario di quanto sostenuto da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, la normativa nazionale non ha previsto alcuna deroga agli obblighi di separazione funzionale né per i distributori elettrici né per quelli del gas; in tal senso, per il settore elettrico, il comma 1 dell'articolo 38 del D.lgs. 93/11 ha fatto salvo esclusivamente l'obbligo di separazione societaria previsto per le imprese con più di 100.000 clienti previsto dalla legge 125/07.
- 8.4 In conclusione, l'Autorità è orientata a confermare gli obblighi di separazione funzionale anche alle imprese di distribuzione operanti nelle provincie autonome di Bolzano e Trento in virtù del principio, già esposto nel DCO 346/2014/R/com, in base al quale tali obblighi sono riconducibili nell'alveo della tutela della concorrenza e rientrano, pertanto, nella competenza esclusiva dello Stato italiano ai sensi dell'art. 117, lettera e) della Costituzione; tali obblighi sono applicativi di disposizioni della normativa europea che è stata recepita nell'ordinamento italiano senza deroghe di alcun tipo né in base alla dimensione delle imprese né in base alla collocazione geografica. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori, le norme di legge che fondano la regolazione dell'Autorità in tema di *unbundling*, non si pongono in contrasto con le prerogative delle Provincie autonome, traendo, a loro volta, il proprio fondamento su una disposizione di rango costituzionale, quale il citato art. 117.
- 8.5 L'Autorità, infine, è orientata a confermare gli obblighi di separazione funzionale per le cooperative elettriche che operano in maniera integrata

secondo le disposizioni che verranno emanate per le altre imprese di distribuzione. In tal senso, pare opportuno precisare come una tale impostazione non sia in contrasto con precedenti determinazioni dell’Autorità. Infatti, con la deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/com l’Autorità ha regolato gli obblighi di separazione contabile per gli esercenti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevedendo specifiche disposizioni di semplificazione negli adempimenti a carico delle imprese di minori dimensioni, senza tuttavia fare alcuna distinzione specifica per la forma giuridica delle imprese e quindi per le cooperative elettriche. Inoltre, con la deliberazione 46/2012/R/eel, l’Autorità ha aggiornato la regolamentazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-2015 prevedendo, in analogia alle altre tipologie di imprese elettriche, anche per le cooperative, l’applicazione delle disposizioni del TIU¹¹, facendo solo alcune eccezioni per queste in materia di separazione contabile.

S7 Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

9 La separazione della politica di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale e nella distribuzione dell’energia elettrica

- 9.1 Nel DCO 346/2014, l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere, sia per il settore dell’energia elettrica che per il settore del gas naturale, l’obbligo di completa separazione, tra l’impresa di distribuzione e l’impresa di vendita, del marchio e delle relative politiche di comunicazione. Per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica, inoltre, l’Autorità ha prospettato analogo obbligo di separazione anche tra le imprese di vendita sul mercato libero e gli esercenti la maggior tutela, indipendentemente dalla separazione societaria di tali attività. In tale quadro, l’Autorità ha previsto che solo uno tra i soggetti sopra citati potrà eventualmente continuare ad utilizzare il marchio storico, con scelta volontaria.
- 9.2 La separazione del marchio e delle politiche di comunicazione prospettata dall’Autorità prevede, nello specifico, il divieto per il gestore del sistema di distribuzione di adoperare non soltanto lo stesso marchio dell’impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo societario ma anche qualunque altro segno distintivo (es. denominazione sociale, insegna, ecc.) che contenga elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un’associazione con il ramo di vendita dell’impresa verticalmente integrata. Pertanto, l’Autorità, nel DCO 346/2014, ha espresso l’orientamento di prevedere, nella nuova disciplina di

¹¹ Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, oggi sostituito dal TIUC – Allegato A alla deliberazione 22 maggio 231/2014/R/COM.

separazione funzionale, obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e di marchio analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 dell'Allegato A della deliberazione 153/11 destinati espressamente ai gestori di trasporto indipendenti, in quanto ritenuti adeguati allo scopo di evitare confusione tra l'impresa di distribuzione e l'identità dell'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo societario.

9.3 Nel corso della consultazione è emersa, da parte di alcuni soggetti, una condivisione con gli orientamenti espressi dall'Autorità laddove è stato evidenziato che:

- la separazione del marchio e delle politiche di comunicazione sia un passaggio necessario, non solo perché espressamente previsto da una norma di legge, ma perché consentirebbe una vera apertura del mercato e della relativa concorrenza. Le attuali condizioni del mercato generano, infatti, confusione; non sono poche le circostanze in cui i marchi e le politiche comunicative di esercenti la vendita e imprese di distribuzione appartenenti al medesimo gruppo societario si sovrappongono, richiamandosi vicendevolmente, con evidenti ripercussioni sulla propensione del cliente finale a sottoscrivere contratti di fornitura con operatori diversi;
- è condivisibile la possibilità prospettata dal regolatore in capo agli operatori di scegliere liberamente chi tra soggetto distributore e soggetto venditore debba mantenere il marchio originario; tuttavia, gli obiettivi posti dalla normativa europea sarebbero più rapidamente raggiunti per il tramite di una diversificazione del marchio delle società di vendita verticalmente integrate rispetto al marchio storico delle imprese di distribuzione, intendendo però la definizione di marchio come la combinazione di logo e della ragione sociale dell'impresa;
- è preferibile che alla separazione del marchio provveda il distributore piuttosto che il venditore nell'ambito di un'impresa verticalmente integrata, essendo il marchio di per sé un bene giuridico che ha un valore connesso ad attività di tipo commerciale;
- nel caso in cui sia il distributore a cambiare il marchio, è opportuno che l'Autorità preveda forme di pubblicità istituzionale su tale cambiamento, volte a informare il cliente sulle finalità del *rebranding* e a dare maggiore consapevolezza che il distributore garantirà comunque uguale trattamento a tutti i clienti;
- la separazione del marchio tra vendita nel mercato libero e servizio di maggior tutela, se svolte nell'ambito di un'impresa verticalmente integrata, dovrebbe prevedere per chi opera nel servizio di maggior tutela una serie di obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti quali:

- riportare nelle bollette e nelle comunicazioni una dicitura definita dall'Autorità uguale per tutti gli esercenti del tipo servizio nazionale base di fornitura di energia elettrica;
- comunicare ai propri clienti il venir meno del marchio attraverso una comunicazione standard definita dall'Autorità;
- non usare alcun marchio su bollette e comunicazioni verso i clienti;
- avere un call center separato dalla vendita del mercato libero;
- astenersi da qualsiasi forma di pubblicità relativa al regime di maggior tutela;
- siano previste forme di pubblicità istituzionale mirate a informare il cliente circa le finalità del cambio del marchio e a rafforzare la consapevolezza che il distributore è tenuto a garantire gli stessi livelli di qualità del servizio a tutti i clienti, indipendentemente dal venditore da cui è fornito.

9.4 D'altro canto, nel corso della consultazione, è stato anche evidenziato quanto segue:

- le disposizioni legislative contenute nel D.lgs. 93/11 non prevedrebbero un'effettiva diversificazione dei marchi, limitandosi a imporre che le politiche di marchio e comunicazione non creino confusione nel cliente finale;
- l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle della deliberazione ARG/com 153/11 sarebbe non proporzionale; in tema di separazione del marchio per la distribuzione elettrica l'Autorità ha poteri solo di vigilanza e non un potere di regolazione vero e proprio;
- l'art. 41 del D.lgs. 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di regolazione in materia di separazione del marchio per le imprese di vendita solo nel caso in cui una stessa società eserciti attività al mercato libero e al mercato tutelato;
- è comunque necessario prevedere tempi adeguati per consentire alle imprese il cambio del marchio dati i forti impatti organizzativi interni alle imprese e nei confronti della clientela finale che tale scelta impone;
- per quanto attiene al settore della distribuzione del gas naturale, sarebbe opportuno prevedere che l'attuazione delle misure in parola possa avvenire soltanto a chiusura della stagione delle gare per la riassegnazione del servizio, che determinerà una profonda trasformazione degli assetti di *governance* ed una razionalizzazione del numero degli operatori; diversamente, infatti, gli operatori sarebbero chiamati a sostenere costi di gestione della separazione del marchio che potrebbero rivelarsi del tutto inutili rispetto alla finalità della tutela degli interessi delle attività di vendita non integrate;

- la separazione del marchio e delle politiche di comunicazione per le attività di vendita di energia elettrica nel mercato libero e ai clienti finali in regime di maggior tutela, in assenza di obblighi di separazione societaria per le imprese con meno di 100.000 clienti in base alla legge 125/07, sarebbe molto problematica in quanto, tutti i documenti della società di vendita che integra entrambi i servizi recherebbero, oltre al marchio individuato per l'esercizio dell'attività nel regime di tutela, anche il riferimento alla ragione sociale dell'operatore; tale circostanza andrebbe evidentemente a limitare fortemente l'efficacia della misura proposta, che determinerebbe, a fronte di scarsi o più verosimilmente nulli benefici per la concorrenza, comunque la necessità per l'operatore di sostenere gli oneri necessari per l'adempimento. In assenza di separazione societaria, infatti, è lo stesso soggetto giuridico, con la stessa denominazione sociale, che interagisce con il cliente finale per effettuare le attività proprie sia della distribuzione sia della vendita come ad esempio: l'allaccio e l'attivazione della fornitura. In questo caso è di fatto inefficace una politica di differenziazione per non generare il rischio di associazione propriamente detto, perché il cliente finale non potrebbe che pensare che le due attività facciano parte della medesima impresa dato che interagisce sempre con lo stesso soggetto giuridico;
- la finalità che il legislatore persegue risulterebbe già tutelata dalle misure adottate in attuazione delle prescrizioni di cui alla deliberazione 26 ottobre 2007 n. 272/07, pubblicata dall'Autorità proprio in esito alle determinazioni di cui alla citata legge n 125/07 e le cui prescrizioni, implementate da tempo dagli operatori, già sono in grado di neutralizzare sul nascere qualunque condotta potenzialmente idonea a ingenerare confusione nelle politiche di comunicazione e di marchio;
- nel caso in cui sia imposto in capo ai gestori l'obbligo di cambiare il loro marchio, poiché tale obbligo discende da una prescrizione normativa e comporta oneri potenzialmente non trascurabili, sarebbe necessaria la previsione di un riconoscimento in tariffa dei relativi costi (almeno quantificati in maniera standard);
- alcuni soggetti ritengono di aver già adempiuto al disposto comunitario avendo creato società separate per la distribuzione e per la vendita; la separazione societaria ha modificato il marchio del distributore e non ha quindi creato alcuna confusione con le attività di vendita;
- le variazioni del marchio creano notevoli disagi per i clienti che potrebbero ritenere che a loro insaputa sia subentrato un nuovo fornitore a quello preesistente. L'obbligo di separazione del marchio per il venditore della maggior tutela sarebbe inoltre discriminatorio; infatti, chi non ha operato la separazione societaria manterrebbe implicitamente i riferimenti del soggetto giuridico che opera nel mercato libero nei propri documenti ufficiali anche se gli venisse imposta l'adozione di un marchio diverso;

- con le proposte contenute nel DCO 346/2014, sembrerebbe quasi che l’Autorità intenda condurre gli operatori alla separazione societaria libero-maggior tutela, data l'impossibilità di eliminare del tutto il riferimento al medesimo soggetto giuridico anche qualora si adottino due distinti marchi (la denominazione/ragione sociale deve essere riportata per legge in tutta la corrispondenza, tra cui rientrano le bollette); tuttavia l'imposizione di una tale organizzazione societaria prescinde da qualsiasi fondamento normativo: infatti, la legge 125/2007 se avesse voluto imporre la separazione giuridica lo avrebbe scritto espressamente; i costi della separazione sarebbero peraltro esponenziali e non giustificati da una proporzionalità con le finalità della misura.

9.5 Nel corso della consultazione è stata altresì evidenziata la possibilità di prevedere che l’obbligo di cambiare il marchio sia posto in capo al distributore utilizzando un marchio simile a quello di altre attività infrastrutturali svolte dall’impresa verticalmente integrata; tale scelta, infatti, non confliggerebbe con lo spirito delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, in quanto non vi sarebbe confusione di marchio o di politica di comunicazione con le attività libere svolte dall’impresa verticalmente integrata.

9.6 Rispetto alle osservazioni pervenute, l’Autorità intende, innanzitutto, precisare che l’obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione tra distribuzione e vendita e tra attività di vendita di energia elettrica nel mercato libero e nell’ambito del servizio di maggior tutela, derivi da una precisa scelta del legislatore nazionale che, anche in ossequio alla normativa europea, ha introdotto in seno al D.lgs. 93/11 specifiche norme in tal senso. Il potere dell’Autorità di definire modalità di attuazione delle suddette norme, sia per il settore elettrico che per il settore del gas naturale, anche se non esplicitamente previsto dalle norme contenute nel D.lgs. 93/11, deriva dalla previsione contenuta nell’art. 43 del predetto decreto che affida all’Autorità il compito di garantire l’adempimento da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, tra cui rientra proprio il divieto di confusione¹² tra attività di distribuzione e vendita. Un simile compito, di derivazione comunitaria, presuppone un potere di regolazione in assenza del quale l’Autorità non può agire in maniera effettiva ed efficace. Al riguardo, l’Autorità ritiene necessario esercitare un tale potere di regolazione al fine di assicurare l’effettivo adempimento degli obblighi introdotti dall’art. 43

¹² Secondo giurisprudenza costante, si incorre nel predetto rischio (ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/95/CE) quando il pubblico possa ritenere che certi prodotti o servizi provengono dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. L'esistenza di un tale rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, tenendo presente tutti i fattori pertinenti della fattispecie e, segnatamente, la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra prodotti o servizi designati.

del D.lgs. 93/11, i quali, pur vigenti dal 2011, non risultano implementati dalla generalità operatori in maniera soddisfacente.

- 9.7 In particolare, l'Autorità ritiene che la differente formulazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 93/11 tra il settore del gas naturale (art. 23.3) e il settore elettrico (art. 38.2), laddove con riferimento a quest'ultimo è previsto il solo potere di vigilanza da parte dell'Autorità in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, non giustifichi un trattamento regolatorio differenziato tra i due settori dal momento che entrambi i settori evidenziano una situazione generalizzata di non soddisfacente attuazione da parte degli operatori di azioni idonee a rimuovere i rischi di confusione tra attività di distribuzione e attività di vendita. Questa situazione si è resa evidente anche dalle osservazioni ricevute in sede di precedenti consultazioni; date le risultanze, il potere di vigilanza dell'Autorità non può che tradursi in un'azione prescrittiva che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei clienti finali perseguiti dalle direttive e dalla normativa primaria nazionale, in un quadro di certezza e trasparenza per gli operatori e con modalità omogenee tra i due settori.
- 9.8 Nello specifico, l'Autorità è orientata a confermare quanto prospettato nel DCO 346/14 prevedendo modalità di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita di entrambi i settori energetici (seppure con alcune distinzioni tra i due comparti limitatamente alle imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati, per le ragioni precisate di seguito). Con specifico riferimento al settore elettrico, la prospettata separazione del marchio e delle politiche di comunicazione troverebbe applicazione anche nei confronti delle imprese di vendita che forniscono i clienti finali rispettivamente nell'ambito del servizio di maggior tutela e del mercato libero.
- 9.9 Le misure prospettate sopra sono strumentali a dare piena esecuzione alle prescrizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del D.lgs. n. 93/11 (che le ha recepite), le quali impongono in capo al gestore il divieto di creare confusione circa l'identità distinta del ramo di fornitura delle imprese verticalmente integrate così da evitare che le predette imprese traggano vantaggio da simile integrazione per falsare la concorrenza a danno dei clienti finali. Le concrete modalità di attuazione delle prescrizioni di cui sopra possono essere utilmente mutate da quelle definite dalla deliberazione ARG/com 153/11 con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto i quali, analogamente alle imprese di distribuzione e per le stesse motivazioni, sono soggetti al medesimo divieto di ingenerare confusione nel pubblico.
- 9.10 A riguardo, la separazione societaria tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita e, limitatamente al settore elettrico, tra la vendita al mercato libero e la vendita ai clienti serviti in maggior tutela non appare sufficiente ad assolvere agli obblighi posti dal D.lgs. n. 93/11 nella materia in parola. Ciò emerge anche

dall'esame della disciplina europea di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE nella parte in cui pone in capo ai gestori il suddetto divieto di creare confusione, quale adempimento ulteriore rispetto a quelli della separazione funzionale già prescritti dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

- 9.11 L'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, pertanto, ha una portata molto ampia fino ad implicare, per il soggetto tenuto, un effettivo "*debranding*", con la conseguente dismissione del precedente marchio e la modifica di qualunque elemento distintivo dell'impresa come la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta e l'insegna. Infatti, analogamente al marchio che contraddistingue i prodotti di un'impresa anche la ditta, la denominazione sociale o l'insegna (che hanno invece una funzione distintiva nei confronti dell'impresa) mirano a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela rendendo i consumatori consapevoli delle loro scelte commerciali. Di conseguenza, nella presente fattispecie, l'eventuale somiglianza tra i predetti segni distintivi potrebbe ugualmente essere utilizzata dalle imprese di distribuzione in modo tale da creare un'associazione con il ramo di vendita dell'impresa verticalmente integrata. Ciò in quanto simile associazione darebbe alle imprese di vendita verticalmente integrate un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti nei mercati di fornitura, vantaggio che sia la legislazione europea che quella nazionale intendono rimuovere a favore della maggiore apertura e competitività dei mercati energetici.
- 9.12 In coerenza con le finalità di tutela richiamate sopra, il Codice della proprietà industriale, in forza del principio dell'unitarietà dei segni¹³, prescrive il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o altro segno distintivo uguale o simile al marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e dei prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, ovvero di associazione tra i due segni.
- 9.13 Ancora, a integrazione di quanto sopra, si segnala altresì che il medesimo Codice (art. 12) nell'intento di tutelare i clienti finali da somiglianza confusoria tra segni distintivi, fa divieto di registrare come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda sono identici o simili a un segno già noto come marchio, ditta o insegna di altro imprenditore concorrente o già registrato da altri. Pertanto, con riferimento alla presente fattispecie, al fine di rispettare il richiamato divieto di ingenerare confusione nel pubblico le società di vendita e/o di distribuzione che cambiano marchio dovranno astenersi dall'uso di segni

¹³ Articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale.

idonei a creare confusione o una mera associazione tra i distinti rami di fornitura e distribuzione dell'impresa verticalmente integrata.

- 9.14 Per contro, l'Autorità ritiene ammissibile che le imprese di distribuzione adottino il marchio e le politiche di comunicazione relative ad altre attività infrastrutturali svolte dall'impresa verticalmente integrata purché non creino confusione con le attività di vendita e di produzione.
- 9.15 L'Autorità ritiene, inoltre, non condivisibili le osservazioni pervenute in sede di consultazione circa la necessità di rimandare l'attuazione delle disposizioni sulla separazione del marchio e delle politiche di comunicazioni per le imprese di distribuzione del gas naturale al completamento dell'affidamento delle gare gas, processo più volte rimandato da successivi provvedimenti normativi che rischia di non avere un orizzonte temporale definito e compatibile con le finalità della nuova regolazione. Ciò in quanto il suddetto divieto di non ingenerare confusione che, per le ragioni già esposte, presuppone necessariamente l'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, è già vigente da luglio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 93/11.
- 9.16 L'Autorità è, altresì, orientata a lasciare libertà alle imprese facenti parte di un gruppo verticalmente integrato di decidere quale impresa, tra quella di distribuzione e quelle di vendita, debba modificare il marchio e le politiche di comunicazione..
- 9.17 Con particolare riferimento alle imprese del settore elettrico con meno di 100.000 clienti allacciati non separate dal punto di vista societario, l'Autorità ritiene che anche tali imprese debbano ottemperare al divieto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.lgs. 93/11, utilizzando marchi diversi rispettivamente per l'attività di fornitura e quella di distribuzione che, conformemente alle regole di separazione funzionale, dovranno essere svolte da dipartimenti separati seppure in seno alla medesima azienda che quindi avrà un'unica denominazione sociale.
- 9.18 La regolazione prospettata nella materia in parola, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati, la quale comporta degli obblighi diversi da quelli cui sono assoggettate le imprese di distribuzione del comparto gas di analoga dimensione, trova il suo fondamento nelle disposizioni del D.lgs. n. 93/11 che, unitamente alle altre disposizioni contenute nella normativa primaria, hanno determinato un regime diverso per le imprese dei due settori, esonerando le prime dalla separazione societaria e imponendo invece simile separazione a quelle del comparto gas. La regolazione tra i due settori che ne deriva è quindi una diretta conseguenza della diversa situazione fattuale che caratterizza le imprese in questione nonché di precise scelte del legislatore che già con la legge 3 agosto 2007, n. 125¹⁴ ha previsto un

¹⁴ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

trattamento differenziato tra imprese, pur operanti nel medesimo settore, che hanno dimensioni differenti.

- 9.19 L'Autorità ritiene, altresì, che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, il Gestore Indipendente debba assicurare che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione, in particolare le attività di interfaccia con i clienti finali, vengano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale.
- 9.20 In merito alla separazione del marchio e della politica di comunicazione previsto per le imprese di vendita di energia elettrica tra mercato libero e servizio di maggior tutela, l'Autorità ritiene che le disposizioni contenute nella deliberazione 26 ottobre 2007 n. 272/07, in particolare quelle di cui agli articoli 2 e 3, poiché si limitano a prevedere semplici obblighi di trasparenza per le imprese o i gruppi di imprese che svolgono il servizio di maggior tutela e la vendita al mercato libero di energia elettrica, non sono sufficienti ad assicurare le finalità di norme che sono sopraggiunte e che hanno finalità diverse rispetto a quelle perseguite dalla citata deliberazione e dalla legge 125/07.
- 9.21 E' opportuno, altresì, sottolineare come in Italia la regolamentazione prevista per l'accesso alla rete con mandato senza rappresentanza prevista per i grossisti rappresentati, già da tempo, un'importante esempio di separazione di ruoli tra imprese che operano, a diversi livelli della filiera, nell'ambito di uno stesso gruppo verticalmente integrato e quindi sotto lo stesso marchio.
- 9.22 Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, l'Autorità ritiene che la prospettata separazione dei marchi deve essere applicata anche alla vendita rispettivamente ai clienti del mercato libero e a quelli riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela anche nell'ipotesi in cui entrambe le attività siano svolte in seno alla medesima azienda, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 41 del D.lgs. 93/11. L'Autorità ritiene, altresì, che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese o i rami di impresa che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e il servizio di maggior tutela debbano assicurare che le rispettive attività commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati.
- 9.23 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità intende prevedere che le disposizioni sulla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione per tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale, indipendentemente dalla loro dimensione, nonché per le imprese di vendita di energia elettrica, si applichino a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento finale; pertanto, a tale data le imprese saranno tenute a dare avvio alle azioni necessarie all'assolvimento dei citati obblighi di separazione secondo le modalità definite dall'Autorità. Tuttavia, tenuto conto

della necessità di disporre da parte delle imprese di tempi adeguati per completare il processo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, l'Autorità è orientata a prevedere un lasso di tempo non superiore a pari a 18 mesi per il completo adeguamento alle nuove disposizioni.

- 9.24 L'Autorità, valuterà, altresì, l'opportunità di introdurre, nell'ambito della regolazione sulla tutela del consumatore, specifici provvedimenti volti ad assoggettare le imprese di vendita a ulteriori obblighi di informazione a favore dei clienti finali in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione attuate dai suddetti soggetti.
- 9.25 Le disposizioni che l'Autorità si appresta ad adottare in materia di separazione del marchio saranno, in ogni caso, raccordate con le disposizioni che dovessero essere introdotte in esito al completamento del percorso legislativo del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, recentemente varato dal Governo, per i piccoli consumatori di energia elettrica e gas.

S8	Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.
S9	Fornire delle stime di massima dei costi connessi alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

10 Trattamento delle informazioni commercialmente sensibili

- 10.1 Nel DCO 346/2014, l'Autorità, in un'ottica di rendere maggiormente conforme al quadro normativo europeo e nazionale vigente la regolazione in materia di informazioni riservate, ed in particolare di quelle commercialmente sensibili, ha espresso l'orientamento di rivedere le attuali disposizioni del TIU, prevedendo, in primo luogo, l'obbligo da parte del gestore del sistema di distribuzione di individuare, chiaramente, le informazioni riservate gestite, distinguendole a tal fine in due tipologie:
- la prima, relativa alle informazioni commercialmente sensibili propriamente dette, che, in quanto tali, potrebbero creare un vantaggio all'impresa verticalmente integrata;
 - la seconda, relativa alle informazioni comunque riservate attinenti l'attività svolta del gestore, ma che non sono strettamente di tipo commerciale.
- 10.2 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha precisato che, tra le due tipologie identificate, le informazioni commercialmente sensibili debbano perlomeno contenere tutte le informazioni relative all'identificazione dei clienti finali (compresa l'offerta commerciale in essere), ai dati di misura, allo stato dei pagamenti e alla

solvibilità degli stessi. Per queste informazioni, l'Autorità ha precisato che, in prospettiva, il Sistema Informativo Integrato¹⁵ (di seguito: SII) debba rappresentare, a tendere, lo strumento esclusivo a disposizione dei gestori per garantirne il trattamento non discriminatorio e lo scambio con le imprese di vendita, comprese quelle appartenenti all'impresa verticalmente integrata.

- 10.3 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha altresì espresso l'orientamento di prevedere, nelle more della completa implementazione del SII, l'obbligo per i gestori dei sistemi di distribuzione di implementare appositi canali di tipo informatico per consentire l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili in maniera paritetica per tutte le imprese di vendita, comprese quelle appartenenti al gruppo verticalmente integrato. In tal senso, l'Autorità ha prospettato il divieto assoluto di accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata, se non tramite i canali disponibili a tutte le altre imprese di vendita.
- 10.4 Al fine di evitare una duplicazione di costi a carico dei gestori e degli utenti del sistema, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha prospettato che i canali informatici che verranno implementati dai gestori debbano essere compatibili con le specifiche tecniche previste per il SII, nell'ottica di completa migrazione dei dati a questo sistema. Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha prospettato il riconoscimento di costi di investimento sostenuti dai gestori di distribuzione esclusivamente se necessari e coerenti con l'implementazione del SII.
- 10.5 Per quanto riguarda la seconda tipologia di informazioni riservate, vale a dire le informazioni non strettamente di tipo commerciale, ma che sono comunque relative all'attività svolta dal gestore, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere un semplice obbligo di segregazione di queste informazioni da parte del gestore che ne dovrebbe consentire l'accesso, da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, previa autorizzazione e a fronte di richieste motivate e opportunamente tracciate.
- 10.6 Alla luce di quanto sopra, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha prospettato il superamento dell'obbligo previsto dal TIU di tenuta di un registro per gli accessi alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata, della nomina del garante per la corretta gestione di queste informazioni e dell'obbligo di separazione fisica delle banche dati del gestore rispetto a quelle dell'impresa verticalmente integrata; in tal senso, l'Autorità ha prospettato la possibilità di separare le banche dati con procedure di tipo logico, purché la banca dati sia mantenuta nella disponibilità esclusiva del gestore che ne rimarrebbe responsabile della gestione e manutenzione.

¹⁵ Sistema di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, regolato con successive deliberazioni dell'Autorità.

- 10.7 Infine, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha precisato che, stante le disposizioni contenute nella normativa primaria e le considerazioni svolte nei precedenti capitoli, gli obblighi di trattamento delle informazioni riservate, di entrambe le tipologie, devono intendersi applicabili a tutti i distributori sia dell'energia elettrica che del gas naturale, indipendentemente dalla loro dimensione.
- 10.8 In merito alla disposizione contenuta nell'articolo 41 del D.lgs. n. 93/11 che ha previsto l'obbligo a carico delle imprese di vendita ai clienti del mercato libero e nell'ambito del servizio di maggior tutela di divulgazione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili nonché il potere dell'Autorità di adottare provvedimenti in materia e di relativa vigilanza, nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere l'obbligo a carico delle imprese di vendita di adottare procedure di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili analoghe a quelle previste a carico dei gestori di sistemi di distribuzione.
- 10.9 Nel corso della consultazione è stata rilevata, da parte di molti partecipanti, una sostanziale condivisione per l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'obbligo per i gestori dei sistemi di distribuzione, senza distinzione dimensionale, l'adozione del SII come unico ed esclusivo canale di scambio delle informazioni commercialmente sensibili tra distributori e venditori, anche se appartenenti ad una stessa impresa verticalmente integrata. Infatti, una tale previsione è ritenuta indispensabile per permettere l'effettiva applicazione del principio di accesso non discriminatorio a tali informazioni da parte degli utenti soprattutto nel caso in cui, tramite il SII, siano raccolte le informazioni relative a dati di misura e, tra quelle di competenza del venditore, allo stato dei pagamenti e alla solvibilità dei clienti finali.
- 10.10 In merito all'individuazione delle informazioni riservate ed in particolare di quelle commercialmente sensibili, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno auspicato da parte dell'Autorità una perimetrazione più precisa delle stesse rispetto a quanto previsto dal DCO 346/2014, e in qualche caso hanno fornito un proprio contributo in tal senso; è stato auspicato che l'Autorità limiti l'accesso ai dati sensibili richiesti che hanno finalità di natura commerciale, mentre l'accesso alle altre informazioni riservate da parte dell'impresa verticalmente integrata possa essere legittimamente regolato nell'ambito degli accordi infragruppo.
- 10.11 In risposta alla consultazione è stato, tuttavia, evidenziato che, qualora il SII diventi l'unico canale di comunicazione per le informazioni commercialmente sensibili anche per l'impresa verticalmente integrata, lo svolgimento di una serie di attività svolte da questa nei confronti del gestore quali l'amministrazione, il controllo di gestione, i servizi legali e regolatori sarebbe notevolmente ostacolato. Inoltre, l'obbligo di utilizzo del SII anche da parte dell'impresa verticalmente integrata, potrebbe ostacolare l'accesso alle informazioni

commercialmente sensibili nei casi previsti da specifici obblighi normativi o a fronte di una richiesta da parte di autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

- 10.12 Per quanto riguarda il settore del gas, è stata auspicata l'implementazione diretta del SII al fine di evitare l'adozione di canali provvisori che dovrebbero poi essere sostituiti. Infine, è stata criticato l'orientamento dell'Autorità di non riconoscere ai fini tariffari eventuali investimenti in infrastrutture informatiche che non siano compatibili con le specifiche del SII, in quanto tale sistema non è completamente operativo e sarebbe praticamente impossibile controllare gli investimenti realizzati esclusivamente per l'adeguamento dei sistemi informativi dedicati alla gestione dei processi in esame visto che lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informativi è normalmente indirizzato a migliorare il sistema e quindi il funzionamento di diversi processi.
- 10.13 Per quanto riguarda l'orientamento di superare la separazione fisica delle banche dati, è stata espressa una generale condivisione; in tal senso è stato evidenziato come alcuni operatori abbiano interpretato il concetto di separazione fisica delle banche dati previsto dal TIU in senso molto restrittivo, intravedendo di fatto un obbligo di duplicazione delle banche dati con server dedicati gestiti separatamente dal gestore di sistema e dall'impresa verticalmente integrata, soluzioni che comportano forti aggravii di costo. I modelli di separazione di tipo logico, invece, consentono di raggiungere livelli di sicurezza dei dati assolutamente confrontabili con quelli derivanti dall'applicazione di soluzioni di separazione fisica delle banche dati sin qui previste dalla normativa.
- 10.14 In relazione al superamento dell'obbligo di separazione fisica delle banche dati, tuttavia, è stato auspicato che l'Autorità preveda, nel provvedimento finale, per le imprese che hanno già implementato tale separazione tra le attività di distribuzione e vendita, l'applicazione di misure meno stringenti per regolare l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili.
- 10.15 Infine, in merito all'orientamento dell'Autorità di prevedere l'obbligo a carico delle imprese di vendita di adottare procedure di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili analoghe a quelle previste a carico dei gestori di sistemi di distribuzione, vi è stata una generale condivisione da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione; alcuni hanno, però, rilevato che una tale impostazione costituisce un'estensione delle norme di separazione funzionale all'interno delle società di vendita non supportata dal quadro normativo. In tal senso, è stato precisato che la divulgazione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili potrebbe essere garantita più semplicemente imponendo al venditore di rendere accessibili le informazioni legittimamente detenute con riferimento alla maggior tutela a condizioni equivalenti alle imprese concorrenti per i servizi di vendita al mercato libero.
- 10.16 Alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, l'Autorità ritiene necessario ribadire, come principio generale, che la messa a disposizione delle informazioni

commercialmente sensibili da parte delle imprese soggette alla separazione funzionale debba avvenire, in primo luogo, nel rispetto degli obblighi già previsti dalla regolazione dell'Autorità in materia; in tal senso, l'Autorità ha emanato specifici provvedimenti¹⁶, con riferimento alle diverse attività regolate, che disciplinano processi e modalità sulla base dei quali le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali sono tenute alla pubblicazione delle informazioni in loro possesso o comunque alla loro messa a disposizione a soggetti terzi; tra questi rilevano, altresì, i rispettivi codici di stoccaggio e di rigassificazione.

- 10.17 In merito all'attività di distribuzione del gas naturale e all'attività di distribuzione di energia elettrica, inoltre, l'Autorità ha emanato provvedimenti che regolano, tra le altre cose, i processi di scambio di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera; a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il processo relativo alla misura dei punti di prelievo nel settore elettrico per i quali l'Autorità ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di gestione dei relativi flussi informativi¹⁷ nonché uno specifico standard di comunicazione tra i soggetti coinvolti.
- 10.18 In sintesi, quindi, l'Autorità ritiene che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili da parte dei gestori indipendenti debba avvenire, in primo luogo, tramite i processi che sono già regolati, come sopra illustrato, da specifici provvedimenti dell'Autorità che definiscono, da un lato, le tipologie di informazioni che possono essere messe a disposizione e dall'altro i soggetti coinvolti e le modalità di scambio delle stesse.
- 10.19 Inoltre, per alcuni di questi processi, in relazione alle attività di distribuzione dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha previsto, come strumento esclusivo per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili, il SII; in tal senso, come previsto negli orientamenti iniziali della consultazione, l'Autorità intende ribadire che tale strumento debba essere lo strumento esclusivo per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili relative alle citate attività.
- 10.20 Tuttavia, come rilevato anche in sede di consultazione, esistono processi o casistiche che non sono ancora regolati dall'Autorità oppure, pur essendo regolati dall'Autorità, non sono ancora coperti dalla regolazione attuativa del SII; per queste situazioni, l'Autorità intende prevedere l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sulla base di

¹⁶ Deliberazione 21 giugno 2005 n.119/05 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio; deliberazione 1 agosto 2005 n. 167/05 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

¹⁷ Deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel.

modalità non discriminatorie definite dal gestore indipendente che prevedano l'utilizzo di standard di comunicazione compatibili con il SII, nell'ottica di una possibile migrazione futura di tali informazioni al suddetto sistema.

10.21 Inoltre, sempre con riferimento alle attività di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità, in sede di provvedimento finale, come anche richiesto in sede di consultazione da parte di diversi operatori, intende procedere ad una prima declinazione del perimetro delle informazioni commercialmente sensibili che dovranno essere identificate dal gestore indipendente e che dovranno essere messe a disposizione secondo le modalità previste dalla nuova regolazione. A tal fine, di seguito viene riportato un elenco delle informazioni ritenute commercialmente sensibili di pertinenza dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale:

- a) dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell'Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema indennitario di cui all'Allegato A deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, con successive modifiche ed integrazioni;
- d) informazioni di cui alle sezioni Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A alla deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
 - data installazione misuratore energia attiva;
 - data installazione misuratore energia reattiva;
 - data installazione misuratore potenza;
- e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione 132/2012/R/com;
- f) informazioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL;
- g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv;
- h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 19 giugno 2014, 296/2014/R/GAS.

10.22 L'Autorità ritiene, altresì, che le informazioni commercialmente sensibili debbano essere raccolte e gestite da parte dei gestori indipendenti con procedure e strumenti che ne assicurino la riservatezza e la loro integrità. In tal senso, l'Autorità ritiene necessario confermare l'obbligo di disporre di banche dati separate per la gestione di queste informazioni sulla base dei seguenti principi:

- a) la separazione delle banche dati può avvenire anche tramite procedure di tipo logico che assicurino un livello di segregazione e protezione analogo a quello che si avrebbe nel caso di una vera e propria separazione fisica, senza escludere, tuttavia, la condivisione di alcune infrastrutture comuni ad altre attività gestite all'interno della medesima impresa o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa;
- b) alle banche dati del distributore ed ai locali in cui sono gestite le informazioni riservate deve essere consentito l'accesso solo a personale autorizzato dal gestore; gli accessi devono essere motivati e adeguatamente tracciati;
- c) la banca dati del distributore e il relativo accesso ai dati, la riservatezza e l'integrità degli stessi devono essere assicurati da adeguate procedure nella responsabilità del gestore indipendente.

10.23 In merito a quanto sopra, l'Autorità ritiene che specifiche tecniche di maggior dettaglio circa le modalità di separazione delle banche dati potranno essere fornite nelle linee guida (non vincolanti) che verranno pubblicate in relazione al contenuto del programma di adempimenti.

10.24 In conclusione, pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a terzi, inclusa l'impresa verticalmente integrata, secondo il principio di non discriminazione, debba rispettare i seguenti principi:

- a) le informazioni gestite all'interno di processi regolati da appositi provvedimenti dell'Autorità e per la quali è previsto l'obbligo di messa a disposizione tramite il SII devono essere messe esclusivamente a disposizione tramite quest'ultimo, all'interno dei suddetti processi;
- b) le informazioni gestite all'interno di processi regolati da appositi provvedimenti dall'Autorità e secondo standard di comunicazione definiti dell'Autorità¹⁸ ma per le quali non è ancora previsto l'obbligo di messa a disposizione tramite il SII, devono essere messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali

¹⁸ Ad esempio il processo di misura di cui alla deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel.

compatibili con il SII¹⁹;

- c) le informazioni gestite all'interno di processi regolati da appositi provvedimenti dall'Autorità ma per le quali non è stato definito uno standard di comunicazione dall'Autorità né tanto meno l'obbligo di messa a disposizione tramite il SII, devono essere messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite standard di comunicazione definiti dal gestore indipendente, comunque, compatibili con il SII;
- d) le informazioni gestite all'interno di processi con controparti commerciali (utenti del dispacciamento, utenti della distribuzione o venditori finali) che non sono regolati da appositi provvedimenti dell'Autorità e per le quali non è stato definito alcuno standard di comunicazione da parte dell'Autorità né tanto meno l'obbligo di messa a disposizione tramite il SII, devono essere messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite modalità definite dal gestore indipendente e, comunque, sulla base standard di comunicazione (definiti sempre dal gestore indipendente) compatibili con il SII.

- 10.25 Un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi al di fuori delle modalità di cui sopra, possono avvenire solo in casi eccezionali opportunamente individuati e regolati dal gestore indipendente tramite procedure interne codificate; in tal senso rilevano i casi, segnalati in sede di consultazione, di accesso legato a specifici obblighi di legge o per la gestione di servizi infragruppo.
- 10.26 Per quanto riguarda, infine, le informazioni commercialmente sensibili relative alle attività di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale, si ritiene che tali informazioni siano già individuate nei provvedimenti dell'Autorità richiamati al punto 10.16, provvedimenti che disciplinano altresì gli obblighi cui le imprese sono tenute per la messa a disposizione di tali informazioni; il rispetto di queste modalità costituirà assolvimento degli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili in materia di separazione funzionale.
- 10.27 In merito alla seconda tipologia di informazioni riservate identificate nel DCO 346/2014, vale a dire le informazioni di natura riservata di tipo non commerciale che concernono l'attività dei gestori, l'Autorità ritiene di non dover procedere ad una loro precisa perimetrazione, lasciandone il compito al gestore indipendente, in quanto le stesse costituiscono una categoria residuale; è quindi sufficiente che il gestore ne assicuri la riservatezza e l'integrità tramite apposite procedure basate sugli stessi principi descritti al paragrafo 10.22 validi per le informazioni

¹⁹ Sono gli standard di comunicazione definiti dai provvedimenti attuativi del SII emanati dall'Autorità.

commercialmente sensibili, in modo da evitare qualsiasi indebita ingerenza da parte di terzi o dell'impresa verticalmente integrata sull'operatività del gestore.

- 10.28 Infine, sempre in merito alla segregazione delle informazioni commercialmente sensibili nonché di quelle riservate, l'Autorità ritiene opportuno confermare il superamento dell'obbligo previsto dal TIU di disporre di un registro per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata fatto salvo quanto detto al paragrafo 10.22 b), della nomina del garante per la corretta gestione di queste informazioni e dell'obbligo di separazione di tipo strettamente fisico delle banche dati del gestore rispetto a quelle dell'impresa verticalmente integrata.
- 10.29 Da ultimo, con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 41 del D.lgs. n. 3/11 riguardante il trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili da parte delle imprese di vendita di energia elettrica, l'Autorità intende sottolineare come, in linea di principio, non debba sussistere alcuna possibilità di scambio di informazioni tra operatori di vendita del mercato libero e esercenti il servizio di maggior tutela, anche qualora i due servizi siano svolti nell'ambito della stessa società; fanno eccezione i casi di scambio di dati che avvengono nell'ambito di processi codificati e regolati da appositi provvedimenti dell'Autorità, che rappresentano quindi l'unica modalità ammissibile per la messa a disposizione dei medesimi dati in modo non discriminatorio.

S1 Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.
--

11 Separazione funzionale dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale

- 11.1 Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare il quadro regolatorio fornito dal TIU in materia di separazione funzionale per le imprese di stoccaggio o di rigassificazione del gas naturale alla luce del fatto che le disposizioni contenute nel D.lgs. 93/11 non hanno mutato il quadro normativa previgente. Nel DCO 346/2014, l'Autorità ha osservato che, rispetto alla prima applicazione delle regole del TIU, l'assetto proprietario e societario delle imprese che svolgono attività di stoccaggio o rigassificazione del gas naturale in Italia è mutato; in tal senso, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di rivedere alcune disposizioni del TIU, in particolare quella di cui al comma 11.2 lettera b), che prevede la composizione del gestore indipendente con le sole figure dirigenziali apicali dell'impresa.

- 11.2 In risposta alla consultazione è emersa la sostanziale contrarietà ad apportare modifiche alla regolazione attuale prevista dal TIU per le attività di stoccaggio e di rigassificazione; pertanto, l'Autorità, nel provvedimento finale, intende confermare gli obblighi di separazione funzionale per le suddette attività in conformità al quadro normativo attuale.

S22 Osservazioni in materia di separazione funzionale per i gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale.
--

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
(*UNBUNDLING*) FUNZIONALE PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
(TIUF)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Oggetto	6
Articolo 3 Finalità.....	6
Articolo 4 Ambito di applicazione.....	6
Articolo 5 Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione..	7
Articolo 6 Infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi.....	7
TITOLO II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE.....	9
Articolo 7 Separazione funzionale delle attività.....	9
Articolo 8 Limitazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività.....	9
TITOLO III IL GESTORE INDIPENDENTE	10
Articolo 9 Composizione del Gestore Indipendente.....	10
Articolo 10 Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente	11
Articolo 11 Poteri del Gestore Indipendente	13
Articolo 12 Poteri dell’impresa verticalmente integrata.....	13
Articolo 13 Obblighi del Gestore Indipendente.....	14
TITOLO IV IL RESPONSABILE DI CONFORMITA’	15
Articolo 14 Nomina del Responsabile della conformità.....	15
Articolo 15 Obblighi del Responsabile della conformità	16
TITOLO V SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE	16
Articolo 16 Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.....	16
TITOLO VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI.....	18
Articolo 17 Informazioni commercialmente sensibili	18
Articolo 18 Messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili.....	19
Articolo 19 Trattamento delle informazioni riservate	20
Articolo 20 Informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita dell’energia elettrica	20
TITOLO VII MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI.....	22
Articolo 21 Modalità e tempistiche di trasmissione dei dati.....	22
Articolo 22 Mancata trasmissione dei dati.....	23

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:

- **Attività diverse** sono le attività di cui al comma 4.25 del TIUC;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **Cliente allacciato** è il cliente finale che, con riferimento al settore dell'energia elettrica, è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi; con riferimento al settore del gas, è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- **Coltivazione del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.13 del TIUC;
- **D.lgs. n. 164/00** è il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **D.lgs. n. 93/11** è il Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- **Direttiva 2009/72/CE** è la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- **Direttiva 2009/73/CE** è la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- **Distribuzione del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.18 del TIUC;
- **Distribuzione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.6 del TIUC;
- **Distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate** è l'attività di cui al comma 4.23 del TIUC;
- **Esercenti il servizio di maggior tutela** sono gli esercenti di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **Gestore di sistema indipendente** è il gestore del sistema di trasporto del gas naturale che risponde ai requisiti dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE e dell'art. 17 del D.lgs. n. 93/11;

- **Gestore di trasmissione** è il gestore del sistema di trasmissione elettrica, individuato dall'articolo 36, comma 1 del D.lgs. n. 93/11;
- **Gestore di trasporto** è un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasporto indipendente;
- **Gestore di trasporto indipendente** è il gestore del sistema di trasporto del gas naturale che si conforma alla disciplina di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE e agli articoli 10 comma 6, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 del D.lgs. n. 93/11;
- **Gruppo societario** è l'insieme di imprese tra le quali sussistono situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127/91;
- **Impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica** è un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di energia elettrica;
- **Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale** è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale;
- **Informazioni di stato** sono le informazioni destinate all'Autorità volte ad individuare le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale e le imprese oggetto delle procedure di certificazione;
- **Personale con funzioni dirigenziali apicali** è il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività di cui al successivo comma 4.1;
- **Produzione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.3 del TIUC;
- **Processo regolato** è un processo gestito tramite il Sistema Informativo Integrato oppure definito nel contenuto da specifici provvedimenti dell'Autorità, come ad esempio il processo di *switching*, la richiesta di attivazione e l'attivazione del servizio di maggior tutela;
- **Regime di esenzione** è il regime di esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 93/11 per il mercato del

gas naturale e di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 93/11 per il mercato dell'energia elettrica;

- **Rigassificazione del gas naturale liquefatto** è l'attività di cui al comma 4.14 del TIUC;
- **Sistema Informativo Integrato** è il sistema di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, regolato con successive deliberazioni dell'Autorità (deliberazione 5 aprile 2012, 132/2012/R/com relativa al settore dell'energia elettrica e deliberazione del 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas relativa al settore del gas naturale);
- **Standard di comunicazione** sono le specifiche tecniche (tracciato record, protocollo di comunicazione, ecc.) previste per lo scambio di informazioni tra operatori nell'ambito di processi regolati o meno dall'Autorità;
- **Stoccaggio del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.15 del TIUC;
- **TIUC** è l'Allegato A alla deliberazione 22 maggio 2014 231/2014/R/com;
- **Trasmissione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.4 del TIUC;
- **Trasporto del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.16 del TIUC;
- **Trasporto regionale del gas naturale** è l'attività di trasporto di gas naturale esercita sulla rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;
- **Vendita di gas naturale** ricomprende le attività di acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza e vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato di cui rispettivamente ai commi 4.20, 4.21 e 4.22 del TIUC;
- **Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.9 del TIUC;
- **Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato** è l'attività di cui al comma 4.22 del TIUC;
- **Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza** è l'attività di cui al comma 4.21 del TIUC;
- **Vendita di energia elettrica** ricomprende le attività di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia, vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica di cui rispettivamente ai commi 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 del TIUC.

- **Vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela** è l'attività di cui al comma 4.10 del TIUC;
- **Vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia** è l'attività di cui al comma 4.9 del TIUC.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le norme contenute nel presente Testo integrato disciplinano gli obblighi di separazione funzionale previsti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11 a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas.

Articolo 3

Finalità

- 3.1 Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale hanno la finalità di:
- a) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - b) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'usi delle informazioni commercialmente sensibili;
 - c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 4

Ambito di applicazione

- 4.1 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si applicano all'impresa verticalmente integrata di diritto italiano o estero che opera, sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività:
- a) distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) stoccaggio del gas naturale;
 - c) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - d) trasporto regionale del gas naturale;
 - e) distribuzione del gas naturale.

- 4.2 Ai fini del presente Testo integrato per le imprese di trasporto regionale del gas naturale valgono le medesime disposizioni previste per le imprese di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.
- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Testo integrato, il numero dei clienti allacciati, riferiti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e all'attività di distribuzione del gas naturale, è rappresentato dal numero complessivo di clienti allacciati serviti all'esterno dell'impresa verticalmente integrata dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti che operano, rispettivamente, nelle due attività.
- 4.4 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si applicano agli esercenti nell'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e agli esercenti il servizio di maggior tutela esclusivamente con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V e al Titolo VI.

Articolo 5

Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione

- 5.1 Gli obblighi di separazione funzionale a carico del gestore di trasmissione e dei gestori di trasporto, oggetto di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta deliberazione e dalle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall'Autorità.
- 5.2 Gli obblighi di separazione funzionale a carico delle imprese proprietarie di porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti a loro carico nell'ambito delle procedure di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 per la certificazione del gestore di trasmissione.
- 5.3 Ai fini del presente Testo integrato, al gestore di trasmissione, ai gestori di trasporto e alle imprese proprietarie di porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale si applicano esclusivamente gli obblighi di trasmissione dei dati di cui al Titolo VII.

Articolo 6

Infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi

- 6.1 Le attività di cui al comma 4.1 non sono soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato quando il servizio è fornito da un'impresa verticalmente integrata esclusivamente per mezzo di infrastrutture in regime di esenzione su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale, salvo quanto disposto dai successivi commi.

- 6.2 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al comma 4.1 avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100%:
- a) predisporre una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi;
 - b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di cui alla lettera a).
- 6.3 Il garante di cui al comma 6.2 è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano i requisiti di indipendenza di cui ai commi 10.1 e 10.2 cui è affidata:
- a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso come definiti ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità e al livello di utilizzo della capacità dell'infrastruttura;
 - b) la vigilanza sull'economicità ed efficienza delle scelte gestionali;
 - c) la responsabilità di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione;
 - d) la responsabilità di segnalare tempestivamente all'Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti i compiti a lui affidati.
- 6.4 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al comma 4.1 avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale pari al 100%, questa è esentata dalle disposizioni di cui ai commi 6.2 e 6.3.
- 6.5 Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, anche per rinuncia dell'esercente medesimo, cessi oppure scenda al di sotto del 50% della capacità potenziale, si applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo Integrato.
- 6.6 Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, scenda al di sotto del 100% della capacità potenziale ma resti sopra il 50%, si applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui ai commi ai commi 6.2 e 6.3.

Titolo II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE

Articolo 7

Separazione funzionale delle attività

- 7.1 L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito all'Articolo 8, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui al comma 4.1 separandola amministrativamente da tutte le altre attività come definite ai sensi dei commi 4.1 e 4.2 del TIUC. A tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, di cui al Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato.

Articolo 8

Limitazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività

- 8.1 L'impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo Integrato:
- a) le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale e distribuzione del gas naturale;
 - b) l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) le attività di distribuzione del gas naturale e di distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti, a condizione che sia garantita la separazione funzionale tra la distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti e la vendita di tali gas;
 - d) le attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00;
 - e) le attività di cui al comma 4.1 e le attività diverse purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;
 - f) le attività di cui al comma 4.1 e le medesime attività svolte all'estero.
- 8.2 Gli obblighi di separazione funzionale per l'attività di cui al comma 4.1 lettera a), rispetto alle attività del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in

relazione all'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela, nel servizio di fornitura di ultima istanza e di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato.

- 8.3 Gli obblighi di separazione funzionale per le attività di cui al comma 4.1 lettere b), c), d), e), rispetto alle attività del settore dell'energia elettrica, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia, di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica nel mercato libero.

Titolo III IL GESTORE INDIPENDENTE

Articolo 9

Composizione del Gestore Indipendente

9.1 Sono componenti del Gestore Indipendente:

- a) per le attività di cui al comma 4.1, i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa e il personale con funzioni dirigenziali apicali;
- b) per le attività di cui al comma 4.1 lettere b) e c) il personale con funzioni dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.

9.2 Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto dal comma 9.1 lettera a), l'esercente può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente purché:

- a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all' Articolo 3 del presente provvedimento;
- b) i componenti dell'organo amministrativo della impresa oggetto di separazione funzionale che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 10.1, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita di energia elettrica e di vendita di gas naturale;
- c) sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del Gestore Indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 13.2 lettera a).

- 9.3 La struttura organizzativa di cui al comma 9.2 lettera c) può assumere la figura di:
- a) comitato esecutivo formato da componenti dell'organo amministrativo dell'impresa diversi dai quelli non indipendenti di cui al comma 9.2 lettera b);
 - b) amministratore delegato.
- 9.4 Ai componenti dell'organo amministrativo dell'impresa diversi da quelli di cui al comma 9.2 lettera b), nonché ai componenti della struttura organizzativa di cui al comma 9.3 lettera si applicano i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 10.
- 9.5 Per le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 clienti allacciati, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica o di produzione dell'energia elettrica, il Gestore Indipendente, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è costituito da uno o più componenti dell'organo amministrativo e dal personale con funzionali dirigenziali apicali.

Articolo 10

Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente

- 10.1 Non possono essere componenti del Gestore Indipendente:
- a) coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, direttamente o indirettamente:
 - i. nel settore dell'energia elettrica, della trasmissione, della produzione e della vendita dell'energia elettrica anche qualora svolte all'estero ovvero della vendita del gas naturale;
 - ii. nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero;
 - b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
 - c) il coniuge, i parenti [articolo 74 del Codice civile], gli affini [articolo 78 del Codice civile] entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
 - d) coloro che sono legati ad altre strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, da un rapporto

di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.

10.2 Gli interessi professionali dei componenti del Gestore Indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che:

- a) siano vietati politiche retributive o sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrare dal medesimo Gestore Indipendente e, in ogni caso, quelli connessi con le attività di cui al comma 10.1 lettera a) punti i e ii;
- b) i contratti di lavoro o di mandato prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento e di trasferimento alle altre attività dell'impresa verticalmente integrata; il contratto di lavoro o di mandato non deve contenere clausole, anche inerenti al licenziamento, che possano comprometterne l'indipendenza;
- c) siano previste, nel contratto di lavoro o di mandato, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione delle informazioni commercialmente sensibili o riservate di cui all'Articolo 17 e di cui all'Articolo 19, di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mandato ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2125 del Codice civile in materia di patti di non concorrenza;
- d) sia garantita l'indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

10.3 I componenti del Gestore Indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari, in attività diverse, svolte dall'impresa verticalmente integrata, da quelle cui è preposto.

10.4 I componenti del Gestore Indipendente non possono svolgere alcuna attività decisionale od operativa nei confronti di strutture o di imprese facenti parte dell'impresa verticalmente integrata che svolgano attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale.

10.5 Il rispetto dei requisiti di indipendenza nella nomina del Gestore Indipendente risultano dallo Statuto societario o in alternativa dal relativo atto deliberativo dell'organo amministrativo.

- 10.6 Al Gestore Indipendente di cui al comma 9.5, previsto per le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 clienti allacciati, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica o di produzione dell'energia elettrica, i requisiti di indipendenza di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai rami dell'impresa che svolgono attività di vendita e di produzione.

Articolo 11

Poteri del Gestore Indipendente

- 11.1 Il Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale.
- 11.2 Al Gestore Indipendente sono conferite procure e deleghe idonee all'esercizio dei suoi poteri nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi.
- 11.3 Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le necessarie risorse ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì, dei poteri necessari a reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.
- 11.4 Per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati gli obblighi di cui al comma 11.3 necessari ad assicurare l'indipendenza organizzativa del Gestore Indipendente, sono assolti tramite il rispetto del requisito di separazione societaria previsto ai sensi del D.lgs. 164/00.
- 11.5 Il Gestore Indipendente di cui al comma 9.5, previsto per le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 clienti allacciati, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica o di produzione dell'energia elettrica, esercita i poteri di cui al presente articolo con riferimento alla struttura aziendale preposta all'attività oggetto di separazione funzionale; la suddetta struttura è separata dal punto di vista organizzativo e gestionale dalle altre strutture dell'impresa.

Articolo 12

Poteri dell'impresa verticalmente integrata

- 12.1 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia costituita da un gruppo societario, la società capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e

coordinamento garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui al presente Testo integrato.

12.2 All'impresa verticalmente integrata è consentito esclusivamente di:

- a) vigilare sulla redditività degli investimenti effettuati dal Gestore indipendente;
- b) approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, redatto dal Gestore indipendente e relativo alla gestione delle sue attività e allo sviluppo delle infrastrutture;
- c) prevedere limiti ai livelli di indebitamento da parte del Gestore Indipendente nelle sue attività.

12.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 12.2, non è consentito all'impresa verticalmente integrata di dare istruzioni al Gestore indipendente né in relazione alla gestione operativa né in relazione allo sviluppo delle infrastrutture.

Articolo 13

Obblighi del Gestore Indipendente

13.1 Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

13.2 Il Gestore Indipendente è delegato a:

- a) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra;
- b) trasmettere detto piano all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
- c) segnalare, alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto, fornendo le opportune motivazioni in merito.

13.3 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture predisposto dal gestore individua gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture e ne riporta i costi previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano riporta, altresì, gli interventi effettuati nell'anno solare precedente con i relativi costi a consuntivo.

13.4 Il Gestore Indipendente assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità

ed efficienza; a tal fine il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.

- 13.5 Il Gestore Indipendente redige un Programma di adempimenti nel quale indica:
- a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività;
 - b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio.
- 13.6 Il Programma di adempimenti è inviato all'Autorità ed aggiornato su base annuale con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.
- 13.7 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati sono esonerate dagli obblighi di predisposizione del Programma di adempimenti di cui ai commi 13.5 e 13.6.

Titolo IV IL RESPONSABILE DI CONFORMITA'

Articolo 14

Nomina del Responsabile della conformità

- 14.1 Il Responsabile della conformità è nominato dall'organo amministrativo dell'impresa di cui fa parte il Gestore Indipendente; al Responsabile della conformità si applicano i requisiti di indipendenza di cui all' Articolo 10.
- 14.2 Il Responsabile della conformità può essere persona fisica, organo collegiale, o persona giuridica; nel caso in cui il Responsabile della conformità sia organo collegiale ai suoi componenti si applicano i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 10.
- 14.3 Nel caso in cui il Responsabile della conformità sia una persona giuridica, questa non deve appartenere al gruppo societario di cui fa parte l'impresa verticalmente integrata, deve essere dotata di risorse professionali al suo interno in grado di svolgere i compiti previsti dal successivo Articolo 15 e che rispettino i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 10.
- 14.4 Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, il Responsabile della conformità può essere individuato in figure o organi già esistenti all'interno dell'organizzazione dell'impresa.

- 14.5 Il Responsabile della conformità dispone di poteri e risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti affidatigli; tra questi il potere di accesso a tutte le informazioni rilevanti, in possesso del Gestore Indipendente o dell'impresa verticalmente integrata, necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 15

Obblighi del Responsabile della conformità

- 15.1 Il Responsabile della conformità verifica l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal Gestore Indipendente nonché l'esistenza di aree di criticità e le azioni poste in essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.
- 15.2 Il Responsabile della conformità verifica l'attuazione del Programma di adempimenti di cui al comma 13.5 e redige una Relazione annuale, da trasmettere all'Autorità, nella quale sono illustrate, tra le altre cose, le verifiche svolte ai sensi del comma 15.1.
- 15.3 Il Responsabile della conformità è autorizzato ad effettuare comunicazioni all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza preventiva informativa al Gestore Indipendente o all'impresa verticalmente integrata.
- 15.4 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati sono esonerate dagli obblighi di nomina del Responsabile della conformità di cui all'Articolo 14 e dagli obblighi di cui ai commi 15.1 e 15.2.

Titolo V SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE

Articolo 16

Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione

- 16.1 Alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma 23.3 e dal comma 38.2 del D.lgs. 93/11.
- 16.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il Gestore Indipendente assicura che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun

elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica o di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa o che possano ingenerare confusione per il pubblico.

- 16.3 Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, vi è un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo di appartenenza di questa.
- 16.4 Le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 clienti allacciati, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica, ottemperano all'obbligo previsto dal comma 38.2 del D.lgs. 93/11, utilizzando politiche di comunicazione e marchi distinti per l'attività di distribuzione e per l'attività di vendita di energia elettrica riferite ai rispettivi rami di impresa, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.
- 16.5 Alle imprese di distribuzione è consentito l'uso del marchio delle politiche di comunicazione e degli altri elementi distintivi relativi ad altre attività infrastrutturali svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, purché gli stessi non creino confusione con le attività di vendita e di produzione di energia elettrica o del gas naturale.
- 16.6 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, il Gestore Indipendente assicura che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale.
- 16.7 Alle imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e agli esercenti il servizio di maggior tutela si applicano gli obblighi previsti dal comma 41.1 del D.lgs. 93/11. A tal fine, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e gli esercenti il servizio di maggior tutela separano le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa assicurando il rispetto dei criteri previsti dai commi 16.2 e 16.3.
- 16.8 Alle imprese che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e il servizio di maggior tutela, nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, utilizzano politiche di comunicazione e marchi distinti per lo svolgimento delle suddette da parte dei rispettivi rami di impresa, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.

- 16.9 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese o i rami di impresa che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e il servizio di maggior tutela assicurano che le rispettive attività commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati.

Titolo VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

Articolo 17

Informazioni commercialmente sensibili

- 17.1 Il Gestore Indipendente assicura la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito della sua attività.
- 17.2 Il Gestore Indipendente dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o dell'attività di distribuzione del gas naturale individua le informazioni commercialmente sensibili gestite tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell'Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
 - b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
 - c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema indennitario di cui all'Allegato A deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, con successive modifiche ed integrazioni;
 - d) informazioni di cui alle sezioni *Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo* relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A alla deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
 - data installazione misuratore energia attiva;
 - data installazione misuratore energia reattiva;
 - data installazione misuratore potenza;

- e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione 132/2012/R/com;
- f) informazioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL;
- g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv;
- h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 19 giugno 2014, 296/2014/R/GAS.

17.3 La riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili da parte del Gestore Indipendente è assicurata tramite:

- a) la separazione delle banche dati dell'impresa rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di questa o di soggetti terzi, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione sostanzialmente equivalente a quanto ottenibile con la separazione fisica;
- b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente purché motivato ed adeguatamente tracciato;
- c) adeguate procedure aziendali definite e nella responsabilità del Gestore Indipendente.

Articolo 18

Messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili

18.1 L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili gestite dalle imprese di dell'energia elettrica o di distribuzione del gas naturale da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati. La messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi o all'impresa verticalmente integrata è effettuata tramite il Sistema Informativo Integrato.

18.2 Per i processi regolati per i quali non sia previsto l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato, il Gestore Indipendente individua modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente compatibili con il Sistema

Informativo Integrato utilizzando standard di comunicazione definiti dall'Autorità laddove presenti.

- 18.3 Per i processi non regolati con controparti commerciali, il Gestore Indipendente individua modalità per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili in maniera non discriminatoria sulla base di standard compatibili con il Sistema Informativo Integrato, dandone adeguata informativa sul sito internet dell'impresa.
- 18.4 Un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di legge, al di fuori delle modalità di cui ai precedenti commi, è consentito in casi opportunamente individuati dal Gestore Indipendente secondo procedure interne codificate.
- 18.5 I Gestori Indipendenti delle imprese di stoccaggio e delle imprese di rigassificazione del gas naturale consentono l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili di loro pertinenza sulla base di modalità non discriminatorie e nel rispetto degli obblighi previsti dalla regolazione dell'Autorità per la messa a disposizione delle medesime informazioni.
- 18.6 Le procedure per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili sono descritte dal Gestore Indipendente nel Programma di adempimenti.

Articolo 19

Trattamento delle informazioni riservate

- 19.1 Il Gestore Indipendente assicura la riservatezza delle altre informazioni che concernono lo svolgimento della propria attività, in particolare delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 17.3.
- 19.2 Il trattamento delle altre informazioni riservate da parte del Gestore Indipendente è oggetto del Programma di adempimenti.

Articolo 20

Informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita dell'energia elettrica

- 20.1 Le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e gli esercenti la maggior tutela, anche qualora facenti parte di un unico ente giuridico, assicurano l'utilizzo non discriminatorio e la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili relative alle rispettive attività. Lo scambio delle informazioni commercialmente sensibili con soggetti terzi è consentito sulla base

delle disposizioni di legge e nell'ambito dei processi regolati da specifiche disposizioni dell'Autorità.

Titolo VII MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 21

Modalità e tempistiche di trasmissione dei dati

- 21.1 Le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 nonché le imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 sono tenute a fornire le informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 21.2 Il Programma di adempimenti di cui al comma 13.5 e i relativi aggiornamenti annuali nonché il rapporto sulle misure adottate di cui al comma 15.2, riferiti all'anno solare precedente, sono trasmessi tramite sistema di raccolta telematica di cui al comma 21.1 entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 21.3 Le comunicazioni del Responsabile della conformità di cui al comma 15.3 sono effettuate tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 21.1.
- 21.4 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 13.2 è trasmesso tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 21.1 in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione e successivamente entro 30 giorni dalla sua approvazione.
- 21.5 Il garante di cui al comma 6.2:
- a) invia il rapporto di cui al comma 6.3 lettera c) tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 21.1 entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - b) invia le segnalazioni di cui al comma 6.3 lettera d), tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 21.1 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 21.6 Il sistema di raccolta telematico per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 21.1 è definito sulla base di specifiche tecniche emanate dagli Uffici dell'Autorità.
- 21.7 Le imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 inviano le informazioni e le comunicazioni obbligatorie di cui alle medesime procedure e

dalle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall’Autorità tramite il sistema di raccolta telematico di cui al comma 21.1.

Articolo 22

Mancata trasmissione dei dati

- 22.1 Fatta salva la possibilità per l’Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente Testo integrato secondo le modalità di cui all’Articolo 21. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.